



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2006

=====

ADDI' 22/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Dietto	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
PONFILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Mario	"
ASTORE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	VICHELANGELO	Mario	"
RONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Costa - Di Stefano - Nieri - Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE N. 145

Oggetto:

Piano Stralcio per l'Assalto Idrogeologico (PAI) dei Bacini Nazionali del Tevere e Liri-Garigliano-Volturno, dei Bacini Interregionali del Tronto e del Fiume e dei Bacini Regionali del Lazio - Conferenza Programmatica di Bacino.



145 22 MAR. 2006 *llly*

**OGGETTO : Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Bacini Nazionali del Tevere e Liri-Garigliano-Volturno, dei Bacini Interregionali del Tronto e del Fiora e dei Bacini Regionali del Lazio - Conferenza Programmatica di Bacino**



## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Ambiente;

**VISTA** la legge 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni che, tra l'altro:

- individua il valore, i contenuti del piano di bacino (art. 17)
- prevede che i piani di bacino possano essere redatti ed approvati per sottobacini o per stralci relativi a settore funzionali (art. ~~16~~ <sup>17 COMMA</sup> ter) *Pon*
- prevede che le Regioni si esprimano sulle osservazioni e formulino un parere sul progetto di Piano (art. 19 comma 1 e art. 18 comma 9);

**VISTA** la legge 3 agosto 1998 n. 267 recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" che prevede l'adozione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (art.1);

**VISTA** la legge 13 luglio 1999 n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di Protezione Civile" di modifica degli artt. 1 e 2 della sopra citata Legge n. 267/98 (art.9);

*11 DICEMBRE Pon*  
**VISTA** la legge ~~12 ottobre~~ 2000 n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone delle Regione Calabria danneggiate dalla calamita' idrogeologiche di settembre e ottobre 2000";

**VISTA** la legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 "Norme sul governo del territorio";

**VISTA** la legge regionale 7 ottobre 1996 n.39 "Disciplina Autorità dei Bacini Regionali";



145 2 MAR. 2008

*de*

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo";

VISTA la D.G.R. n. 598 del 09/07/2004 di costituzione in via ordinaria della Conferenza Programmatica di Bacino e di definizione delle procedure per l'esame e l'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);



**CONSIDERATO** che l'art. 1 bis comma 4 della L. 365/2000 stabilisce che la conferenza "esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendone le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18 comma 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.11 della L.R. 39/96, così come modificato dall'art.32 della L.R. 8/2002:

*"1. In conformità all'articolo 20 della legge n.183 del 1989, come modificato dall'art.5 della legge 7 agosto 1990, n.253, la Regione approva il piano dei bacini regionali relativo ai bacini idrografici di rilievo regionale con le modalità di cui al presente articolo".*


*"2. L'Autorità dei bacini regionali redige il progetto di piano. Tale progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati e dello stesso è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione, precisando i luoghi e le modalità per la consultazione da parte degli interessati".*

*"3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della notizia del piano, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni all'Autorità dei bacini regionali, che le esamina e riferisce in merito al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato".*



*"4. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale, con l'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità dei bacini regionali, convoca una apposita conferenza alla quale partecipano gli enti locali interessati, nel corso della quale vengono espressi da parte degli enti stessi le proposte e i pareri sul progetto di piano nonché la valutazione delle osservazioni di cui al comma 3. La conferenza si conclude con una relazione complessiva in ordine alle risultanze dei lavori".*

*"5. La Giunta regionale delibera la proposta di piano dei bacini regionali, tenendo conto della relazione della conferenza di cui al comma 4, e la trasmette al Consiglio, per la relativa"*



145 22 MAR. 2006

llly

approvazione. Il Piano dei bacini regionali approvato dal Consiglio è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione".

VISTI i lavori della Conferenza Programmatica, come deducibili dai verbali allegati (ALLEGATI 1 e 2);

Pom

OPERAZIONE TRAMONTA

CONSIDERATO che nella convocazione intermedia del 23/11/05 la Conferenza Programmatica, come previsto dalla "Procedura di funzionamento", non registrando ulteriori osservazioni ai progetti di P.A.I. predisposti dalle Autorità di Bacino, si è configurata come Conferenza di Chiusura ed ha proceduto ad approvare l'allegato parere;

RITENUTO di dover procedere, per le motivazioni sopra riportate, alla presa d'atto del parere conclusivo espresso in sede di Conferenza Programmatica circa i progetti di P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) del Bacino Nazionali del Tevere, Liri-Garigliano-Volturno, Bacini Interregionali del Tronto e del Fiora e dei Bacini Regionali del Lazio;

ALL'UNANIMITA'

### DELIBERA

1. Di procedere alla convalida dei verbali allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante, attinenti lo svolgimento dei lavori della Conferenza Programmatica del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) del Bacino Nazionali del Tevere, Liri-Garigliano-Volturno, Bacini Interregionali del Tronto e del Fiora e dei Bacini Regionali del Lazio, per come desumibile dagli stessi.
2. Di procedere, in osservanza a quanto disposto della D.G.R. n. 598 del 09/07/04 e ai fini di adempiere a quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della Legge Regionale n. 39/96, alla presa d'atto del parere espresso in sede di Conferenza Programmatica di cui al precedente punto, anch'esso allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (ALLEGATO 3).

Pom

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

24 MAR 2006

llly

OPERAZIONE TRAMONTA



Il Direttore

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
E COOPERAZIONE AI POPOLI  
Lazio  
(D. 1445/05 Filippis)

Roma, li  
**CONFERENZA PROGRAMMATICA  
EX L.365/2000 ART. 1 BIS**

**ESTRATTO DI VERBALE DELLA CONFERENZA DI APERTURA**

**04/02/2005: sessione plenaria**

Ai fini dell'approvazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico ed in riferimento agli adempimenti di cui all'art.1bis, comma 3, della L.365/2000 e all'art. 11 comma 4 della L.R. 39/96, con DGR n. 598 del 09/07/2004 si è provveduto alla costituzione in via ordinaria della Conferenza Programmatica di Bacino ed alla definizione delle procedure per l'esame e l'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Bacini Nazionali del Tevere e Liri-Garigliano-Volturno, dei Bacini Interregionali del Tronto e del Fiora e dei Bacini Regionali del Lazio.

In data 4/02/2005 alle ore 10,20, presso la sala Tirreno - palazzina C, in Via Rosa Raimondi Garibaldi,7, iniziano i lavori della sessione plenaria della Conferenza Programmatica di Apertura, alla quale sono stati invitati, oltre ai membri di diritto, i Consorzi di Bonifica, le Comunità Montane, i settori Decentrati Regionali e le Prefetture.

Sono presenti i seguenti membri:

- Raniero de Filippis, Presidente della Conferenza
- Raffaale Di Donato, Prefettura di Frosinone
- Antimo Simoncelli, Assessore Ambiente Provincia di Frosinone
- Sabrina Ferrone, Provincia di Rieti
- Franco Cardamone, Provincia di Roma
- Massimo Fabiani, Provincia di Roma
- Bruno Panico, Provincia di Roma
- Clara Vaccaro, Dirigente Protezione Civile Prefettura di Roma
- Roberta Manni, Vice Prefetto Aggiunto Prefettura di Viterbo
- Felicetto Mancini, Comune di Affile
- Duilio Martini, Vice Sindaco del Comune di Alvito
- Marco Pistelli, Comune di Anzio
- Franco Pusceddu, Comune di Anzio
- Libero Mazzaroppi, Comune di Aquino
- Adriano Roma, Comune di Arnara
- Marciano Lancia, Comune di Atina
- Domenico Amadei, Comune di Bagnoregio
- Alberto Cortese, Comune di Borbona
- Luigi Giamagante, Comune di Campagnano di Roma
- Lina Novelli, Comune di Canino
- Duilio D'Ubaldi, Comune di Capena
- Luciano Cimarello, Comune di Capodimonte

ALLEG. alla DELIB. N. 1445  
DEL 22 MAR. 2006



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*RM*

*7*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*


*Il Direttore*

Roma, li .....

Antonio Pirolli, Comune di Cassino  
Giovanni Quagliozi, Vice Sindaco del Comune di Castrocielo  
Antonio Vernice, Comune di Castrocielo  
Marco Taschini, Sindaco del Comune di Celleno  
Enzo Ricci, Comune di Cervaro  
Alessandro Priori, Comune di Collesferro  
Gaspere Ruggiero, Comune di Coreno Ausonio  
Gianfranco Catena, Comune di Filettino  
Pasquale Proietti, Comune di Fiumicino  
Luigi Matteoli, Comune di Fondi  
Tiziano Schiavella, Comune di Genazzano  
Alessandro Viviani, Comune di Grotte di Castro  
Giorgio Pacchiarotti, Comune di Jenne  
Astrid Duiz, Comune di Ladispoli  
Sebastiano Caschera, Comune di Latina  
Antonio Ferrarese, Comune di Latina  
Sergio Cavelli, Comune di Minturno  
Antonio De Giovanni, Comune di Montalto di Castro  
Massimo Fordini Sonni, Comune di Montalto di Castro  
Giuseppe Caratelli, Comune di Montelanico  
Paolo Bracchi, Comune di Monterotondo  
Luca Lozzi, Comune di Monterotondo  
Carlo Naccari, Comune di Monterotondo  
Enza Capozzolo, Comune di Monte San Biagio  
Roberto Rosati, Sindaco del Comune di Nazzano  
Domenico Iaconella, Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano  
Antonio Mazzetti, Comune di Pontecorvo  
Paolo Trillò, Comune di Pontecorvo  
Gerardo Coppola, Comune di Posta Fibreno  
Di Lernia, Comune di Roma  
Onniboni, Comune di Roma  
Emanuela Valentini, Comune di San Giorgio a Liri  
Luciano Silvestri, Comune di Scandriglia  
Vittorio Ruggero, Comune di Segni  
Sergio Benedetti, Comune di Tarquinia  
Sergio Bicchierini, Comune di Tarquinia  
Mario A. Giannetti, Comune di Terracina  
Giovanni Masci, Comune di Terracina  
Franca Capone, Comune di Tivoli  
Antonio Ponzani, Comune di Varco Sabino  
Achille Carboni, Comune di Viterbo  
Maurizio Gai, Comune di Viterbo  
Antonio D'Alessandro, Direzione Regionale Infrastrutture  
Massimo Americola, Direzione Regionale Programmazione Economica

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Belu*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

*Il Direttore*

Roma, li .....

Gabriella De Angelis, Direzione Regionale Urbanistica  
Francesco Nolasco, Dirigente Area Regionale Difesa del Suolo  
Gennaro Capasso, Autorità Bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno  
Cassini, Ferranti, Malvati, Oddi, Ruisi, Sciortino, Traversa, Autorità di Bacino del Fiume Tevere  
Giovanni Merloni, Segretario Generale Autorità Bacini Regionali del Lazio  
Francesco Pistone, Segretario Generale Autorità Fiume Fiora  
Bruno Placidi, Dirigente Regionale Lazio

Sono, altresì, presenti in qualità di invitati:

Franco Picerni, Agenzia Regionale Difesa del suolo  
Domenico Collalunga, Dipartimento Territorio - Regione Lazio  
Ferdinando Petricca, Dipartimento Territorio Area Frosinone  
Nicola Fuzio, Dipartimento Territorio - Regione Lazio  
Aldo Capponi, ANBI Unione Regionali Bonifiche del Lazio  
Stefano Sabitani, Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
Roberto Fanucci, Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca  
Alessandra Ajese, Consorzio di Bonifica Pratica di Mare  
Armando Del Greco, Consorzio di Bonifica Valle del Liri Cassino  
Nazzareno Pacchiarotti, Consorzio di Bonifica Val di Paglia  
Enzo Maciulli, Comunità Montana Monti Aurunci Spigno Saturnia  
Aldo Testa Comunità Montana Valle del Liri  
Donato Marsella, Comunità Montana Valle del Liri  
Dino Lieghio, Comunità Montana Valle di Comino  
Giulio Amidalli, Comunità Montana Venno Dostra

Il Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile, **Dott. Raniero de Filippis** in qualità di Presidente della Conferenza apre la seduta, illustra sinteticamente le modalità di svolgimento della Conferenza e delega al **dott. Bruno Placidi** la prosecuzione dei lavori.

**L'arch. Giovanni Merloni**, in qualità di dirigente incaricato di un primo coordinamento organizzativo per lo svolgimento della Conferenza Programmatica, procede all'illustrazione di dettaglio dell'iter procedurale della Conferenza, ponendo particolare attenzione ai compiti di cooperazione tecnico-amministrativa tra le varie istituzioni interessate, e di condivisione dell'atto di pianificazione quale strumento dinamico di governo del territorio e di individuazione delle aree a dissesto idrogeologico oggetto dei relativi interventi.

La Conferenza prosegue con gli interventi dei rappresentanti delle rispettive Autorità di Bacino presenti.

In rappresentanza dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere **l'ing. Carlo Ferranti** relaziona sulle caratteristiche del PAI riguardo al territorio di competenza, e con riferimento alle particolarità procedurali, metodologiche, tecniche e normative dello stesso.

3

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681



*Il Direttore*

Per l'Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno <sup>Roma, li</sup> **ing. Gennaro Capasso** informa riguardo alle metodologie operative intraprese ed alle particolarità fisiche del territorio, facendo anche riferimento alla pubblicazione del Piano, a seguito della quale si sono riscontrate esigue osservazioni da parte delle Amministrazioni locali.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora, **ing. Francesco Pistone**, dopo una breve informativa circa la composizione organizzativa e territoriale dell'Autorità e l'iter procedurale amministrativo del PAI, esamina l'aspetto tecnico e in particolare la classificazione dei dissesti idrogeologici. Espone infine le tematiche relative alla realizzazione di studi finalizzati alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di inondazione e di frana.

L'arch. G. Merloni, in qualità di Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini Regionali, espone in merito alle fasi amministrative dell'iter procedurale di approvazione del progetto di PAI ed alle metodologie di individuazione e classificazione dei dissesti. A tale proposito pone particolare attenzione alla fase di schedatura degli stessi effettuata con metodologie informatizzate previa effettuazione di accurati sopralluoghi.

Al termine delle sopraccitate esposizioni la Conferenza prosegue con gli interventi del dott. Bruno Panico, in rappresentanza della Provincia di Roma, che sottolinea l'importanza di un'azione coordinata; del dott. Francesco Gubernale, in rappresentanza dell' Area Difesa del Suolo, che evidenzia la carenza di fondi per gli interventi; del rappresentante del Consorzio di Bonifica, che ribadisce la necessità che i PAI siano fruibili da parte degli enti attuatori e del dott. Carlo Perotto, in rappresentanza delle Province di Latina, che concorda sulla priorità di un'azione coordinata.

A conclusione degli interventi la Presidenza propone ai membri della Conferenza, che approvano, di aggiornare la Conferenza Programmatica di Apertura a successivi incontri articolati secondo gli ambiti territoriali di ciascuna Autorità di Bacino. In tali incontri si provvederà alla consegna ufficiale dei progetti di Piano alla designata Segreteria da parte delle rispettive Autorità ed alla contestuale attivazione dei previsti trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Esaurite le argomentazioni in discussione, il Presidente dichiara conclusa alle ore 14:00 l'odierna sessione plenaria della Conferenza di Programma di Apertura che si aggiorna alla successiva sessione di Bacino del 17.03.2005.

### 17.03.05 sessione dei Bacini dei Fiumi Tevere e Tronto

Alla seduta della Conferenza di Programma del 17 marzo 2005, convocata presso la Sala del Comitato Tecnico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici - via Capitan Bavastro - piano terra, sono presenti:

Bruno Placidi, per il Presidente della Conferenza Dott. Raniero de Filippis  
Bruno Panico, rappresentante della Provincia di Roma - Assessorato Ambiente  
Maria Zagari, della Provincia di Roma - Assessorato Ambiente  
Armando Baiocchi, del Comune di Accumuli  
Duilio D'Ubaldi, del Comune di Capena  
Vittorio Mechilli, del Comune di Caprarola  
Massimo Lucchese, del Comune di Castelnuovo di Porto  
Gregorio Rocchi, del Comune di Castelnuovo di Porto  
Adolfo Aceti, del Comune di Ciampino

PER COPIA CONFORME ALL'OTZIONALE  
*pm*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

*Il Direttore*

Roma, li .....

Alessandro Viviani, Sindaco del Comune di Grotte di Castro  
Carlo Polidori, del Comune di Paganico  
Domenico Cricchi, del Comune di Rieti  
A.Felice Paolucci, del Comune di Rieti  
Beatrice Nardi, del Comune di Ronciglione  
Antonella Forli, Regione Lazio – Direzione Agricoltura (uditore)  
Massimo Americola, Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica  
Demetrio Carini, Regione Lazio – Dipartimento Territorio  
Francesco Gubernale, Regione Lazio – Area Difesa del Suolo  
Michelangelo Papa, Agenzia Regionale Difesa del Suolo  
Carlo Ferranti, dell'Autorità del Bacino del Fiume Tevere  
Paola Malvati, dell'Autorità del Bacino del Fiume Tevere  
Paolo Traversa, dell'Autorità del Bacino del Fiume Tevere  
Giancarlo Casini, Segretario Generale Autorità Interregionale Fiume Tronto  
Sergio Flamini, dell'Autorità Interregionale Fiume Tronto  
Giampaolo Gabrielli, dell'Autorità Interregionale Fiume Tronto  
Sandra Spinozzi, dell'Autorità Interregionale Fiume Tronto  
Giovanni Merloni, dell'Autorità Bacini Regionali del Lazio

L'Ing. Bruno Placidi, delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Procedura di Funzionamento allegata alla DGR n. 598 del 9.07.04, del Direttore Regionale dell'Ambiente e Protezione Civile, Dott. De Filippis, Presiede la presente Conferenza di Programma.

Il Presidente ricorda ai membri intervenuti che nella precedente data del 4 febbraio 2005 si è tenuta una sessione plenaria della Conferenza alla quale, in base alla procedura prevista da delibera sopra menzionata, seguono apposite Conferenze di Bacino, stabilite in numero di tre, per ciascuna delle quali, dal momento della seduta nella quale si svolgono, decorrono i 30 giorni prescritti per la presentazione delle osservazioni da parte dei membri della Conferenza stessa.

Viene preliminarmente affrontato l'aspetto problematico riguardante i soggetti legittimati alla presentazione delle osservazioni che in base alla DGR vanno individuati indefettibilmente, oltre che nelle Autorità di Bacino e ad alcune strutture regionali, nelle Province e nei Comuni i cui territori ricadono nell'ambito delle Autorità di Bacino, rimanendo pertanto esclusi tutti quei soggetti, tra gli altri, i Consorzi di bonifica, le Comunità montane e gli Enti Parco che pure, per il ruolo istituzionalmente svolto e per gli strumenti di piano che sarebbero in grado di presentare, potrebbero dunque fornire un rilevante contributo ai lavori della Conferenza.

Il Presidente, al fine di recuperare in qualche modo tali contributi (concordemente avvertiti come rilevanti) propone - piuttosto di una presentazione diretta alla conferenza da parte dei detti soggetti con il probabile rischio di vedersi sollevare contestazione in ordine alla recepibilità delle osservazioni stesse - di veicolare tali osservazioni attraverso uno dei membri legittimati a partecipare alla Conferenza, privilegiando se possibile quello con il quale sussiste un rapporto di maggiore continuità e contiguità.

Si dà atto a verbale che, risultando agli atti della Conferenza il progetto di PAI, si avvia il meccanismo di Conferenza di Programma con ritrasmissione, ad opera della Segreteria di Conferenza, all'Area Difesa del Suolo, rappresentata per la Regione Lazio dal Dott. Nolasco, affinché lo esamini in base alle sue competenze e formuli le proprie deduzioni da far poi pervenire al Tavolo

Tecnico.....5

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

*Il Direttore*

A garanzia di tutti i soggetti, tali deduzioni dell'Area Difesa del Suolo e del Tavolo Tecnico, andranno trasmesse nuovamente all'Autorità di Bacino perché controdeduca, ove dovessero determinarsi conflitti di osservazioni.

Si passa ad affrontare un ulteriore aspetto problematico costituito dalla necessità, per la regolare costituzione della Conferenza di Programma, della presenza della metà dei componenti convocati più uno, come espressamente previsti dalla DGR, art. 3 comma 4.

Dato l'elevato numero di Sindaci, la Conferenza di Programma propone di presentare un quesito al Dipartimento Istituzionale Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, affinché fornisca chiarimenti circa il funzionamento del meccanismo di costituzione della Conferenza.

Tale quesito, già predisposto, non risulta inoltrato poiché si riteneva di sottoporlo all'approvazione della presente Conferenza.

Il Presidente accoglie il suggerimento del dott. Massimo Lucchese rappresentante del comune di Castelnuovo di Porto di adottare, nelle more, la procedura prevista per il funzionamento della Conferenza di Servizi ed in particolare per la sua regolare costituzione.

I membri della Conferenza di Programma non si oppongono alle menzionate proposte che approvano all'unanimità.

Espletati i preliminari procedurali, la sessione affronta poi i contenuti dei PAI del Tevere e del Tronto: il Presidente dà la parola al rappresentante dell'Autorità di Bacino del Tevere ing. Carlo Ferranti che espone alcune caratteristiche del progetto di PAI.

In particolare: - relativamente ai dissesti idraulici si è proceduto all'identificazione delle fasce di esondazione inerenti ad elementi di piena con tempi di ritorno di 50 e 200 anni (rispettivamente fascia A e fascia B) e limitatamente alla fasce fluviali principali;

- le porzioni territoriali interessate da eventi con tempi di ritorno di 500 anni non sono state soggette ad una specifica normativa ma a semplici regole d'uso;

- quelle ricomprese nella fascia A presentano una forte atropizzazione e rappresentano la destinazione prioritaria di interventi di messa a sicurezza da attuarsi con appositi programmi;

- l'individuazione di massima di interventi, puntuali e non, è stata effettuata da questa Autorità di Bacino e si è concretata nella elaborazione di apposite schedature e classificazioni;

- particolarmente sensibile ed interessato dalla fascia di esondazione TR 50 (fascia A) è il territorio sotteso da asta fluviale compreso tra Orte e Castel Giubileo già oggetto di specifico piano stralcio (PS<sub>1</sub>) il cui contenuto è già recepito dall'attuale progetto di PAI;

- altra area sensibile è individuata nell'ambito del territorio del Comune di Rieti ove è presente una intensa urbanizzazione interessata dalle fasce di esondazione A, B e C, nelle quali si individuano aree a rischio R<sub>3</sub> e R<sub>4</sub>;

- per quanto attiene l'individuazione delle aree interessate dal dissesto gravitativo, si è proceduto in un primo momento alla loro individuazione tramite foto interpretazione, procedendo successivamente alla loro validazione con sopralluoghi *in loco* e verifica con competenti uffici regionali (es. Difesa del Suolo).

- similmente alle aree soggette a pericolo idraulico, anche a quelle soggette a dissesto gravitativo vengono applicate apposite regole d'uso atte a limitarne, ed in alcuni casi impedirne, il carico antropico.

- gli interventi trovano attuazione con appositi programmi previsti dalla L. 183/89, che presentano un residuo pari a 300.000.000 di Euro.

6

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

*Al Direttore*

Roma, li .....  
- allo stato attuale gli ultimi finanziamenti del programma triennale risalgono al 2003, con una disponibilità prevista sull'intero territorio dell'Autorità di Bacino del Tevere, pari a 30 mld delle vecchie lire.

Tale disponibilità, anche se reiterata nel tempo, risulta largamente insufficiente per la messa in sicurezza del territorio.

Interviene il Dirigente Regionale dell'Area "Difesa del Suolo", Dott. Francesco Nolasco, chiedendo delucidazioni circa la deperimetrazione di aree già interessate da opere di risanamento.

Il rappresentante dell'Autorità di Bacino del Tevere dott. Carlo Ferranti specifica che le aree interessate da dissesti, ancorché identificate in precedenti piani sono aggiornate e ripерimetratedal presente progetto di PAI. Pertanto si può verificare sia una nuova individuazione di eventi di dissesto, nel frattempo sopravvenuti, sia una deriperimetrazione di aree già individuate a fronte di interventi di risanamento eseguiti. Tali interventi, come precedentemente esposto, sono attuati con appositi programmi triennali che non prevedono copertura economica

Il Presidente della Conferenza di Programma passa poi la parola al rappresentante dell'Autorità di Bacino del Tronto convocata in questa sessione.

Interviene quindi il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Tronto, Arch. G. Casini, che si impegna a consegnare gli elaborati del proprio piano, precisando che il PAI è stato redatto di recente ed è in corso il completamento della procedura di pubblicità, espletata la quale procederà alla consegna presso la Segreteria ai sensi della DGR n. 598 del 9.07.04.

Dalla data odierna il materiale sarà disponibile in consultazione sia presso la Segreteria della Conferenza che presso l'Area Difesa del Suolo e verrà poi trasmesso al Tavolo Tecnico da convocare per il 7 Aprile p. v. per una prima seduta.

Esaurite le argomentazioni in discussione, il Presidente dichiara conclusa alle ore 14:35 la presente sessione della Conferenza di Apertura che si aggiorna alla successiva sessione del 21.03.2005.

Al presente verbale vengono allegati nastro magnetico contenente registrazione fonica degli interventi della seduta odierna ed agenda delle presenze.

## **21.03.05 – sessione dei Bacini Regionali del Lazio e del Fiume Fiora**

Alla Seduta della Conferenza di Programma del 21 marzo 2005 svoltasi presso la Sala del Comitato Tecnico – Assessorato Lavori Pubblici – via Capitan Bavastro – sono presenti:

Bruno Placidi, per il Presidente della Conferenza di Programma Dr. Raniero De Filippis  
Mario Busatto, della Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente  
Maria Zagari, della Provincia di Roma – Assessorato Ambiente  
Domenico Cricchi, del Comune di Rieti  
Sergio Bicchierini, Comune di Tarquinia  
Giovanni Chiatti, del Comune di Tarquinia  
Antonio D'Alessandro, Regione Lazio – Dipartimento Territorio  
Massimo Americola, Regione Lazio - Direzione Programmazione Economica  
Francesco Governale, Regione Lazio - Area Difesa del Suolo  
Francesco Nolasco, Regione Lazio - Dirigente Area Difesa del Suolo  
Michelangelo Papa, Regione Lazio - Agenzia Difesa del Suolo

7

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

*Al Direttore*

Roma, li .....

Giovanni Merloni, Segretario Generale Autorità dei Bacini Regionali del Lazio  
Francesco Pistone, Segretario Generale Autorità Interregionale Fiume Fiora  
Rolando Pasqualini, del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino  
Stefano Salbitani, del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino  
Antonio Sarnà, del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca  
G. Gilardi, del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano  
D. Marini, del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano  
Paolo Burla, del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore  
Lucio Rea, del Consorzio di Bonifica Valle del Liri  
Aldo Capponi, AMBI – Unione regionale bonifiche Lazio  
Paolo Urbani, collaboratore Autorità Bacini Regionali del Lazio

L'Ing. Bruno Placidi, delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Procedura di Funzionamento allegata alla DGR n. 598 del 9.07.04, del Direttore Regionale dell'Ambiente e Protezione Civile, Dott. De Filippis, presiede la presente Conferenza di Programma.


Il Presidente ricorda ai membri intervenuti che nella precedente data del 4 febbraio 2005 si è tenuta una sessione plenaria della Conferenza alla quale, in base alla procedura prevista da delibera sopra menzionata, seguono apposite Conferenze di Bacino, stabilite in numero di tre, per ciascuna delle quali, dal momento della seduta nella quale si svolgono, decorrono i 30 giorni prescritti per la presentazione delle osservazioni da parte dei membri della Conferenza stessa.

Viene preliminarmente affrontato l'aspetto problematico riguardante i soggetti legittimati alla presentazione delle osservazioni che in base alla DGR vanno individuati indefettibilmente, oltre che nelle Autorità di Bacino e in alcune strutture regionali, nelle Province e nei Comuni i cui territori ricadono nell'ambito delle Autorità di Bacino, rimanendo pertanto esclusi tutti quei soggetti - tra cui ad esempio i Consorzi di bonifica, le Comunità montane e gli Enti Parco - che pure, per il ruolo istituzionalmente svolto e per gli strumenti di piano che sarebbero in grado di presentare, potrebbero fornire un rilevante contributo ai lavori della Conferenza.

Il Presidente, al fine di recuperare in qualche modo tali contributi (concordemente avvertiti come rilevanti) propone - piuttosto di una presentazione diretta alla conferenza da parte dei detti soggetti con il probabile rischio di vedersi sollevare contestazione in ordine alla recepibilità delle osservazioni stesse - di veicolare tali osservazioni attraverso uno dei membri legittimati a partecipare alla Conferenza, privilegiando se possibile quello con il quale sussiste un rapporto di maggiore continuità e contiguità.

Si dà atto a verbale che, risultando agli atti della Conferenza il progetto di PAI, si avvia il meccanismo di Conferenza di Programma con ritrasmissione, ad opera della Segreteria di Conferenza, all'Area Difesa del Suolo, rappresentata per la Regione Lazio dal Dott. Nolasco, affinché lo esamini in base alle sue competenze e formuli le proprie deduzioni da far poi pervenire al Tavolo Tecnico. A garanzia di tutti i soggetti, tali deduzioni dell'Area Difesa del Suolo e del Tavolo Tecnico, andranno trasmesse nuovamente all'Autorità di Bacino perché controdeduca, ove dovessero determinarsi conflitti di osservazioni.

Si passa ad affrontare un ulteriore aspetto problematico costituito dalla necessità, per la regolare costituzione della Conferenza di Programma della presenza della metà dei componenti convocati più uno, come espressamente previsti dalla DGR, art. 3 comma 4.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

*Il Direttore*

Dato l'elevato numero di Sindaci, la Conferenza di Programma <sup>Roma, li .....</sup> propone di presentare un quesito al Dipartimento Istituzionale Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, affinché fornisca chiarimenti circa il funzionamento del meccanismo di costituzione della Conferenza.

Tale quesito, già predisposto, non risulta inoltrato poiché si riteneva di sottoporlo all'approvazione della presente Conferenza

Il Presidente accoglie il suggerimento del dott. Lucchese rappresentante del Comune di Castelnuovo di Porto, membro della precedente sessione, di adottare, nelle more, la procedura prevista per il funzionamento della Conferenza di Servizi, ed in particolare per la sua regolare costituzione.

I membri della Conferenza di Programma non si oppongono alle menzionate proposte che approvano all'unanimità

Espletati i preliminari procedurali la sessione affronta poi i contenuti dei PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali e del fiume Fiora.

L'Arch. Merloni, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, procede alla consegna formale delle quattro copie del progetto PAI comprensive degli allegati e delle norme, nonché delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni.

Informa inoltre la Conferenza sull'iter procedurale finora intrapreso e sulle relative fasi di approvazione da parte del Comitato Istituzionale e successivi aggiornamenti (pubblicazione sul B.U.R.L. 2001 - 2003).

Tali elaborati sono comprensivi anche degli approfondimenti tematici intrapresi su specifiche aree di studio, sia per dissesti geomorfologici che idraulici adottate nel novembre 2003.

Gli elaborati e le norme del piano sono stati oggetto di apposita pubblicazione presso la Regione Lazio, le Province interessate e l'Autorità di Bacino.

Dell'avvenuta adozione da parte del Comitato Istituzionale è stata data notizia con pubblicazione sul BURL.

Agli Enti Locali interessati è stata fornita copia dello stesso su base cartografica 1:10.000.

Le osservazioni presentate ed istruite limitatamente ad alcuni casi necessitano di ulteriori accertamenti tecnici.


Altri ulteriori approfondimenti tecnici, alcuni in corso di conclusione, costituiranno ulteriore materiale da presentare a questa Conferenza da questa Autorità in forma di "autoservazione".

In particolare necessita di una migliore definizione il territorio relativo alla piana pontina di Latina, alla parte costiera tolfaiana e quelle soggette ad ulteriori approfondimenti, attualmente classificate come aree di attenzione.

In specie per la Piana Pontina da lungo tempo sono stati attuati incontri, in particolare con il consorzio di bonifica, in persona dell'Ing. Salbitani, con la Provincia, con il Comune di Latina ed il Comune di Sermoneta, al fine di addivenire ad una adeguata verifica della vigente perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata.

Attualmente si sta procedendo ad un aggiornamento condiviso dei dissesti in atto e successivi interventi finalizzati alla risoluzione e/o mitigazione del rischio idrogeologico richiesto, in corso di esecuzione o eseguito che, a fronte di un dissesto conclamato, possono comportare la revisione della classe di pericolosità e la modifica della relativa perimetrazione grafica.

L'Arch. Giovanni Merloni prosegue la sua esposizione ponendo l'attenzione sulla problematica di una migliore identificazione dei relativi confini territoriali.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

*Il Direttore*

Seppure all'Autorità dei Bacini Regionali è attribuito un territorio residuale, è evidente una difficoltà operativa che si manifesta in due specifici contesti territoriali: a sud lungo il confine con l'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno; a nord persiste una parte di territorio che pure essendo attribuito all'Autorità dei Bacini Regionali, investe bacini idrografici in parte ricadenti nella Regione Lazio e in parte nel territorio della Regione Toscana.

Per una corretta gestione di tali porzioni territoriali si ritiene opportuno attribuirne la competenza ad una Autorità interregionale presumibilmente identificabile nell'Autorità di Bacino Fiora.

A tale fine, le due Autorità (Autorità di Bacino e Autorità del fiume Fiora), in maniera totalmente condivisa, hanno avviato le procedure necessarie.

Il Presidente a questo punto dà la parola all'ing. Francesco Pistone, Segretario Generale dell'Autorità interregionale del fiume Fiora, il quale dichiara di condividere pienamente l'impostazione della Conferenza Programmatica in ordine agli aspetti procedurali illustrati dal Presidente all'inizio della seduta secondo un percorso già seguito dall'Autorità del Bacino del fiume Fiora con la Regione Toscana.

L'ing. Pistone concorda in particolare con l'opportunità di tener conto delle osservazioni provenienti da tutti i soggetti interessati, da valutare in relazione al fatto che risultino o meno varianti al piano. Tali osservazioni, essendo già scaduto il periodo di pubblicazione ufficiale, saranno oggetto di discussione nel futuro aggiornamento del piano.

Il rappresentante dell'Autorità del Bacino del fiume Fiora sottolinea che le osservazioni possono essere distinte in due grandi categorie: quelle puntuali- legate alle varie perimetrazioni che richiedono una valutazione specifica del territorio e che quindi formano un quadro conoscitivo che difettava al momento della stesura del piano- e quella più generale concernente l'aspetto normativo, in relazione al quale si auspica il raggiungimento di un punto di incontro fra le norme adottate dai vari Bacini soprattutto con riguardo alla Difesa del Suolo, e la pianificazione della Regione Lazio.

Il Presidente dispone di inserire a verbale che la Conferenza prende atto della mancata pianificazione interregionale del territorio compreso tra gli ambiti di pertinenza dell'Autorità dei Bacini Ombrone- Fiora- Lazio e si impegna a promuovere un tavolo negoziale tra i soggetti sopra detti, con cui concordare gli indirizzi per tale territorio che successivamente potranno essere assunti nel PAI del Lazio.

Si impegna altresì a promuovere azioni utili ad estendere la competenza del Bacino Fiora su tale ambito.

A conclusione si acquisiscono agli atti i progetti di PAI adottati dalle Autorità di Bacino intervenute, ribadendo che dalla data odierna decorrono i trenta giorni prescritti per la presentazione di osservazioni da parte dei membri della Conferenza direttamente o per conto degli altri soggetti interessati ma non formalmente componenti della stessa.

Contestualmente si depositano i progetti di PAI all' Area Difesa del Suolo .

Dalla data odierna il materiale sarà disponibile in consultazione sia presso la Segreteria della Conferenza che presso l'Area Difesa del Suolo e verrà poi trasmesso al Tavolo Tecnico da convocare per il 7 Aprile p. v. per una prima seduta.


Esaurite le argomentazioni in discussione, il Presidente dichiara conclusa alle ore 13:15 la presente sessione della Conferenza di Programma di apertura che si aggiorna alla successiva sessione del 23.03.2005.

Al presente verbale vengono allegati nastro magnetico contenente registrazione fonica degli interventi della seduta odierna ed agenda delle presenze.

10

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

*Il Direttore*

**23.03.05 – sessione dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno**

Roma, li .....

Alla Conferenza di Programma Liri-Garigliano-Volturno del 23/03/05 svoltasi presso la Sala del Comitato Tecnico Assessorato Lavori Pubblici – via Capitan Bavastro, sono presenti:

Bruno Placidi, per il Presidente della Conferenza Programmatica Dott. Raniero de Filippis  
Giuseppe Migliaccio, Assessorato Ambiente Provincia di Frosinone  
Maria Zagari, Assessorato Ambiente Provincia di Roma  
Lucio Martino, del Comune di Arpino  
Gasparre Ruggero, del Comune di Arpino  
Petrillo, Studio Geologico Comune di Atina  
Raffaello Colacicco, vice Sindaco del Comune di Ausonia  
Filippo Vittori, del Comune di Carpineto Romano  
Angelo Cornacchia, del Comune di Cassino  
M. Gennaro, del Comune di Formia  
E. Cannavale, del Comune di Formia  
Claudio Carogna, vice Sindaco del Comune di Itri  
Pasquale Manzo, del Comune di Itri  
Rappresentante del Comune di Sant'Andrea sul Garigliano  
Rappresentante del Comune di S. Giovanni Campano  
Rappresentante del Comune di S.Vito Romano  
Alessandro Conte, Assessore Urbanistica del Comune di Sora  
Testani, del Comune di Veroli  
Assessore Trulli, del Comune di Veroli  
Mariello Cristini, del Comune di Villa Latina  
Paolo Patriarca, consigliere comunale del Comune di Villa Latina  
Massimo Americola, Direzione Regionale Programmazione Economica  
Angelo Antonimi, Area 6 - Direzione Regionale Urbanistica  
Antonio Sansoni, Area Regionale Difesa del Suolo  
Michelangelo Papa, Agenzia Regionale Difesa del Suolo  
Vera Corbelli, Autorità Interregionale Fiumi Liri-Garigliano-Volturno  
Giuseppe D'Occhio, Segretario Generale Autorità Interregionale Fiumi Liri-Garigliano-Volturno  
Biagio Marinelli, Autorità Interregionale Fiumi Liri-Garigliano-Volturno  
Giovanni Merloni, Autorità Bacini Regionali del Lazio

L'Ing. Bruno Placidi, delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Procedura di Funzionamento allegata alla DGR n. 598 del 9.07.04, del Direttore Regionale dell'Ambiente e Protezione Civile, Dott. De Filippis, presiede la presente Conferenza di Programma.

Il Presidente ricorda ai membri intervenuti che nella precedente data del 4 febbraio 2005 si è tenuta una sessione plenaria della Conferenza alla quale, in base alla procedura prevista da delibera sopra menzionata, seguono apposite Conferenze di Bacino, stabilite in numero di tre, per ciascuna delle quali, dal momento della seduta nella quale si svolgono, decorrono i 30 giorni prescritti per la presentazione delle osservazioni da parte dei membri della Conferenza stessa.

11

PER COPIA CONFERIRE ALL'.....ALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

*Il Direttore*

Viene preliminarmente affrontato l'aspetto problematico <sup>Roma, li</sup> riguardante i soggetti legittimati alla presentazione delle osservazioni che in base alla DGR vanno individuati indefettibilmente, oltre che nelle Autorità di Bacino e ad alcune strutture regionali, nelle Province e nei Comuni i cui territori ricadono nell'ambito delle Autorità di Bacino, rimanendo pertanto esclusi tutti quei soggetti, tra gli altri, i Consorzi di bonifica, le Comunità montane e gli Enti Parco che pure, per il ruolo istituzionalmente svolto e per gli strumenti di piano che sarebbero in grado di presentare, potrebbero dunque fornire un rilevante contributo ai lavori della Conferenza.

Il Presidente, al fine di recuperare in qualche modo tali contributi (concordemente avvertiti come rilevanti) propone - piuttosto di una presentazione diretta alla conferenza da parte dei detti soggetti con il probabile rischio di vedersi sollevare contestazione in ordine alla recepibilità delle osservazioni stesse - di veicolare tali osservazioni attraverso alcuno dei membri legittimati a partecipare alla Conferenza, privilegiando se possibile quello con il quale sussiste un rapporto di maggiore continuità e contiguità.

Si dà atto a verbale che, risultando agli atti della Conferenza il progetto di PAI, si avvia il meccanismo di Conferenza di Programma con ritrasmissione, ad opera della Segreteria di Conferenza all'Area Difesa del Suolo, rappresentato per la Regione Lazio dal Dott. Nolasco, affinché lo esamini in base alle sue competenze e formuli le proprie deduzioni da far poi pervenire al Tavolo Tecnico.

A garanzia di tutti i soggetti, tali deduzioni dell'Area Difesa del Suolo e del Tavolo Tecnico, andranno trasmesse nuovamente all'Autorità di Bacino perché controdeduca, ove dovessero determinarsi conflitti di osservazioni.

Si passa ad affrontare un ulteriore aspetto problematico costituito dalla necessità, per la regolare costituzione della Conferenza di Programma, della presenza della metà dei componenti convocati più uno, come espressamente previsti dalla DGR, art. 3 comma 4.

Dato l'elevato numero di Sindaci, la Conferenza di Programma propone di presentare un quesito al Dipartimento Istituzionale Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, affinché fornisca chiarimenti circa il funzionamento del meccanismo di costituzione della Conferenza.

Tale quesito, già predisposto, non risulta inoltrato poiché si riteneva di sottoporlo all'approvazione della presente Conferenza.

Il Presidente accoglie il suggerimento di uno dei membri delle conferenze, di adottare, nelle more, la procedura prevista per il funzionamento della Conferenza di Servizi, ed in particolare per la sua regolare costituzione, a monte della quale si intendono regolarmente costituite tutte le sedute successive alla prima che si sia legalmente insediata.

I membri della Conferenza di Programma non si oppongono alle successive proposte che approvano all'unanimità.

Espletate i preliminari procedurali la sessione affronta poi i contenuti del PAI del Liri-Garigliano-Volturno.

Il Segretario Generale dell'Autorità del Bacino Liri-Garigliano-Volturno l'ing. Giuseppe D'Occhio, secondo gli schemi procedurali relativi al PAI, procede a consegnare nella seduta odierna gli elaborati di piano così come adottato, consegnati in triplice copia a questa conferenza, e corredato delle variazioni ed osservazioni presentate, anch'esse consegnate in triplice copia.

In ordine alle problematiche attinenti al rischio idraulico sono pervenute all'Autorità di Bacino, 8 osservazioni presentate dalle amministrazioni comunali e 3 da parte di privati cittadini, consegnati alla conferenza dopo aver costituito oggetto di valutazione da parte della stessa Autorità di Bacino.

*Bm*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

*Il Direttore*

Per quanto concerne invece la problematica relativa al rischio frana, su 124 comuni interessati, sono state presentate 17 osservazioni, di cui 9 corredate da specifici studi di dettaglio.

Pertanto le relative relazioni e controdeduzioni, parte delle quali recepite da questa Autorità, vengono trasmesse alla odierna conferenza per il seguito di competenza.

Il Segretario Generale del Liri-Garigliano-Volturno rende noto che, nell'attesa di meglio definire tecnicamente le aree soggette a dissesto, ove il grado attuale di conoscenza non ha permesso una precisa definizione delle stesse, quelle porzioni di territorio identificate come aree di attenzione sono state assoggettate a specifiche norme di salvaguardia.

Tale normativa, la cui vigenza si protrae in un arco temporale di tre anni dall'adozione, permetterà di procedere ad approfondimenti di idonei studi di settore, con conseguente revisione delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree soggette a dissesti.

La Dott.ssa Corbelli, anch'essa in rappresentanza dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno precisa che sia la perimetrazione delle aree di dissesto che l'aspetto normativo del piano sono già stati esaminati in appositi momenti di concertazione con le amministrazioni locali.

Aggiunge inoltre che per le aree particolarmente critiche l'Autorità di Bacino ha proceduto d'ufficio ad effettuare studi di approfondimento, con particolare riferimento a progetti pilota da estendere all'intero territorio di competenza.

Il Presidente della Conferenza acquisisce ai lavori della conferenza le osservazioni con il parere dell'Autorità di Bacino contenute all'interno del progetto di piano.

Il rappresentante del Comune di Formia porta a conoscenza dei membri della conferenza che attualmente il proprio territorio comunale è interessato dalla pianificazione sia da parte dell'Autorità di Bacino Regionale che da parte dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno, lamentando la mancanza di un'univoca interpretazione circa i confini dell'Autorità e pertanto richiede chiarimenti in proposito ed in chi debba individuarsi quale destinatario competente alla ricezione delle eventuali osservazioni.


Il Presidente interviene ribadendo che, quali membri della conferenza, i Comuni sono tenuti ad inviare le relative osservazioni alla Presidenza della Conferenza stessa, ed eventualmente per conoscenza della competente Autorità di Bacino.

La Dott.ssa Corbelli informa i convenuti che tale problematica è oggetto già da tempo di analisi da parte delle due Autorità interessate (Autorità di Bacino Regionale- Autorità Liri-Garigliano-Volturno) ed in particolare l'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno si è fatta promotrice di una proposta che, nel rispetto dei limiti idrografici possa prevedere una gestione coordinata tra le autorità di bacino interessate di quelle porzioni territoriali derivanti da una discrepanza tra il limite idrografico e quello amministrativo dei comuni a partire dal territorio di Minturno.

Nel rispetto di quanto previsto dal DPR 14 Aprile 1994 ed in funzione delle nuove perimetrazioni relative ai costituendi distretti idrografici, l'applicazione di quanto sopra dovrebbe comportare l'attribuzione delle risorse economiche ad un'unica Autorità di Bacino, mentre lo svolgimento di studi di settore avverrà in maniera coordinata tra le due Autorità di Bacino interessate.

Interviene il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Arch. G. Merloni, comunica che per ciò che concerne la propria Autorità si sono già svolti, nelle opportune sedi, incontri specifici per la definizione di tali limiti, senza addivenire ad una risoluzione definitiva.

Propone pertanto, nelle more di una specifica delimitazione, di uniformare e coordinare le discordanze in ordine all'identificazione territoriale dei dissesti e la relativa normativa.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

*Il Direttore*

Il Presidente interviene dichiarando che tale questione <sup>Roma, li</sup> dovrà essere affrontata nelle opportune sedi e della eventuale evoluzione in proposito verrà data alla Conferenza tempestiva comunicazione.

In ogni caso, il Presidente, preso atto di tale discrepanza, che comporta in alcuni casi una sovrapposizione di pianificazione e in altri la sua totale mancanza, invita comunque le due Autorità interessate a presentare una memoria sintetica delle proposte e delle iniziative intraprese, ferma restando la necessità di una soluzione formale da assumere in altra sede.

Il Presidente suggerisce di dare immediata attuazione ad incontri bilaterali tra le due Autorità per la definizione univoca dei dissesti e delle normative ad essi attinenti, da svolgersi prima della Conferenza intermedia.

Interviene poi il rappresentante del Comune di San Vito Romano che chiede al Presidente, che accetta, che venga allegata al verbale della odierna sessione la nota relativa all'attestazione d'assenza di osservazioni e/o ricorsi, in merito alle perimetrazioni dei vincoli per la parte che interessa il loro Comune, affinché la Conferenza si pronunci nel merito sulla operatività del Piano.

Dalla data odierna il materiale sarà disponibile in consultazione sia presso la Segreteria della Conferenza che presso l'Area Difesa del Suolo e verrà poi trasmesso al Tavolo Tecnico da convocare per il 7 Aprile p. v. per una prima seduta.

Esaurite le argomentazioni in discussione, il Presidente dichiara conclusa alle ore 13:15 l'odierna sessione e con essa la Conferenza di Apertura.

Al presente verbale vengono allegati nastro magnetico contenente registrazione fonica degli interventi della seduta odierna ed agenda delle presenze.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
*Perla*

DEL 22 MAR. 2005

ALLEGATO 2

**CONFERENZA PROGRAMMATICA EX L.365/2000 ART. 1 BIS - ESTRATTO VERBALE DELLA  
CONFERENZA INTERMEDIA E DI CHIUSURA - 23/11/2005 (bozza)**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
L. 10/11/2005  
(Dr. Raniero De Filippis)

Alla seduta della Conferenza Intermedia e di Chiusura del 23 novembre 2005, convocata presso la Sala Tevere della Presidenza della Giunta Regionale - Via C.Colombo 212 - Roma - sono presenti: Raniero De Filippis, Presidente della Conferenza, Giuseppe Migliaccio, Provincia di Frosinone, Carlo Perotto, Provincia di Latina, Sabrina Ferroni, Provincia di Rieti, Raffaele Reitano, Provincia di Roma, M.Rita Sforza, Provincia di Viterbo, Roberto Aquilani, Provincia di Viterbo, Franco Nannavecchia, Comune di Ardea, Angelina Luciano, Comune di Artena, Sergio Lamantini, Comune di Bassano in Teverina e Monteromano, Duilio D'Ubaldi, Comune di Capena, Aldo Fusciardi, Comune di Casalattico, Ernesto Ballini, Comune di Castelnuovo di Porto, Stefano Rocchi, Comune di Castelnuovo di Porto, Antonio Vernile, Comune di Castrocielo, Francesco Salvati, Comune di Cerreto Laziale, Giovanni Misseritti, Comune di Ceccano, Luca D'Annibale, Comune di Ceccano, Salvatore Compagnone, Comune di Ceccano, Marco Scalpellini, Comune di Cerveteri, Ugo Gentili, Comune di Civitavecchia, Alessandro Priori, Comune di Colferro, Pasquale Manzo, Comune di Itri, Guglietta Pasquino, Comune di Lesola, Bruna Alongi, Comune di Manziana, Domenico Celli, Comune di Micigliano, Pasquale Imperi, Comune di Montelibretti, Alfredo Toppi, Comune di Montelibretti, Alfredo Toppi, Comune di Montelibretti, Vincenzo Zito, Comune di Montelibretti, Francesco Croce, Comune di Paliano, Carlo Broglio, Comune di Roma, Andrea Broccoli, Comune di Sant'Ambrogio, Biagio del Greco, Comune di Sant'Ambrogio, Franco Caraffa, Comune di Santa Marinella, Michele Persechino, Comune di Sant'Apollinare, Antonio Persechino, Comune di Sant'Apollinare, Alessandro Conte, Comune di Sora, Sergio Benedetti, Comune di Tarquinia, Federica Merletti, Comune di Tivoli, Cesidio Trulli, Comune di Veroli, Riggi Dino, Comune di Vicalvi, Renzo Corsi, Autorità Bacino Fiume Fiora, Simone Rossi, Autorità Bacino Fiume Fiora, Gennaro Capasso, Autorità Bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, Filippi Perico, Autorità Bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, Luigi Vangone, Autorità Bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, Raffaele Velardo, Autorità Bacino Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, Carlo Ferranti, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Emanuele Sillato, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Leonardo Gatta, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Giovanni Merloni, Segretario Generale Autorità Bacini Regionali del Lazio, Maurizio Meiattini, Direttore Regionale Infrastrutture, Massimo Americola, Direzione Regionale Programmazione Economica, Francesco Gubernale, Area Regionale Difesa del Suolo, Claudio Bicocchi, Area Regionale Difesa del Suolo, Antonio Sansoni, Dirigente Ufficio Servizio Geologico, Bruno Placidi, Dirigente Area Segreteria Autorità dei Bacini Regionali, Franco Picerni, Agenzia Regionale Difesa del Suolo. Il Segretario Generale dell'Autorità Di Bacino del Fiume Tronto, Arch. Casini, ha comunicato via fax la impossibilità ad essere presente per motivi metereologici.

Il Presidente dà inizio alla Conferenza Intermedia di Programma, precisando che sulla base dell'evolversi dei lavori, ove si riscontri il necessario consenso dei presenti, è previsto dalla procedura di programmazione che la seduta possa trasformarsi in Conferenza Conclusiva; ciò consentirebbe di giungere alla formulazione definitiva del parere regionale sui P.A.I. che contribuirebbe a dare attuazione in tempi certi ed in forma coordinata alla programmazione della Giunta Regionale del Lazio, alla programmazione Ministero dell'Ambiente ed alle programmazioni delle varie Autorità di Bacino. Il Presidente invita pertanto i membri ad interventi attinenti ad eventuali osservazioni e/o emendamenti al testo in precedenza trasmesso, nell'interesse dei comuni obiettivi e di una economicità dei tempi. Viene poi data la parola al rappresentante dell' Area Difesa del Suolo, Dott. Bicocchi, per una breve illustrazione della bozza di parere. Il Dott. Bicocchi, ricorda ai presenti come già in data 25.10.2005 si sia svolto il Tavolo Tecnico della Conferenza di Programma nel quale l'Area Difesa del Suolo ha presentato in forma analitica la sua istruttoria finalizzata alla redazione di una bozza di parere sui cinque progetti di Piano Assetto Idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino competenti sulla Regione Lazio. Sostanzialmente il contenuto del parere ha evidenziato una eterogeneità nelle metodologie utilizzate per la rilevazione dei problemi relativi al rischio frana. Tale eterogeneità, invece, è apparsa meno significativa per quanto attiene al rischio idraulico, dove una maggiore divergenza si è riscontrata piuttosto in ordine all'impianto normativo redatto dalle cinque Autorità di Bacino. Queste difformità vengono sottolineate in quanto comportano problematiche nell'attuazione dei piani stessi da parte di quelle Amministrazioni Comunali o Provinciali che si trovano a dover applicare sul proprio territorio più piani stralcio. Lo sforzo operato dalla Regione Lazio è stato quindi quello di omogeneizzare non tanto le metodologie di perimetrazione, in quanto rispetto a ciò gli elaborati di piano saranno aggiornabili nel tempo, bensì l'impianto normativo. Col dichiarato

scopo di raggiungere tale obiettivo, si sono formulate le proposte contenute nella bozza di parere in cui si è tenuto conto di tutti i contributi formulati nel tavolo tecnico nonché delle osservazioni inviate da singoli membri successivamente ad esso; in questa sede si procederà comunque ad acquisire quelle ulteriori osservazioni che si riterrà di formulare per addivenire ad un risultato per quanto più possibile condiviso. A questo punto il Presidente apre il dibattito invitando i membri della conferenza ad intervenire e premettendo che successivamente ad essi il Dott. Gubernale, rappresentante dell'Area Difesa Suolo, provvederà a fornire le opportune risposte. Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Tarquinia, Sergio Benedetti, il quale porta a conoscenza della Conferenza di due tragici eventi occorsi nel mese di novembre che hanno impedito di presentare osservazioni: il primo riguarda il trasferimento ad altra amministrazione del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica che seguiva tutta la procedura del piano dell'Autorità di Bacino competente ed il secondo, invece, si riferisce ad una disastrosa alluvione che ha colpito la zona del bacino idrografico del fiume Marta. In qualità di amministratore, piuttosto che di tecnico, sottolinea come il proprio territorio, a distanza di dieci mesi dalla precedente alluvione, sia stato di nuovo interessato da un effetto alluvione di proporzioni inaudite: zone abitate sono state inondate da un metro e ottanta di acqua e fango, come testimoniato dalla documentazione fotografica che si consegna come memoria alla Presidenza della Conferenza. In proposito il Vice Sindaco, sollecita la Conferenza Programmatica, quale tutore della normativa a salvaguardia del territorio, a disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria, tanto più che tali interventi risultano già stati approvati nel 2002 nel Comitato Tecnico della relativa Autorità di Bacino. Chiede perciò di adottare in tempi brevi, da parte della Regione, procedure di estrema urgenza affinché si possa restituire tranquillità ad una popolazione già duramente provata dalle precedenti alluvioni del quattro e cinque dicembre 2004 e del quindici novembre 2005. Il Dott. Benedetti infine chiede delucidazioni circa la motivazione del rigetto delle istanze avanzate dal Comune di Tarquinia in ordine ad un centro abitato di Tarquinia Lido (località Voltone e Tarquinia Lido) circa una attività di campeggio turistico, nonché di quella avanzata dal Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca per la salvaguardia del Torrente Arrone. Il Dott. De Filippis, intervenendo in proposito, sottolinea che la Presidenza della Giunta si sta già interessando degli eventi richiamati nel precedente intervento; comunica inoltre che per il giorno successivo è già previsto un ulteriore incontro al fine di recepire le indicazioni già fornite dal Comune stesso, con l'obiettivo di fornire una risposta la più tempestiva possibile. La parola passa al Sindaco del Comune di Montelibretti, Dott. Pasquale Imperi, il quale, in merito alla istanza respinta con riferimento alla modifica di zonizzazione del vincolo di inedificabilità lungo Via Garibaldi, osserva che il settore geologico della Provincia di Roma, con il quale si è stipulata una convenzione sulla cui base sta redigendo in questi giorni le osservazioni per la variante generale al piano regolatore, ha confermato la possibilità, con le opportune accortezze, di intervenire nella presente fase di variante per ampliare la fascia in questione. Proprio in questa area, infatti, la Regione Lazio ha approvato un finanziamento per il risanamento idrogeologico della scarpata. In questa sede, quindi, si chiede di approfondire l'aspetto segnalato e trovare una possibile soluzione. Interviene a questo punto il rappresentante del Comune di Castrocielo, Dott. Antonio Vernile il quale comunica, nonostante l'esistenza di una vasta area a rischio R4, di non aver potuto presentare osservazioni per mancanza a livello comunale di fondi che consentissero di approntare i necessari studi di verifica. Prende la parola per il Comune di Sora il Dott. Alessandro Conte il quale, rammentando i lavori della Conferenza di Apertura durante i quali il Comune illustrò il preoccupante scenario del proprio territorio, chiede ragione del ritardo nell'andamento dei lavori di realizzazione dello scolmatore di Isola Liri, nonché del mancato recepimento, nella relazione loro trasmessa, delle osservazioni presentate presso il Tavolo Tecnico della Conferenza relativamente alla risistemazione dell'area critica a monte di Isola Liri; tale ambito, infatti, propone uno scenario di allarmante pericolo per il territorio di Sora, come illustrato dalle foto che si consegnano per memoria alla Presidenza. In tal senso il Dott. Conte precisa che dei 71,54 Km<sup>2</sup> del territorio di Sora, il 63% è costituito da rilievi, mentre la restante parte è soggetta a violente alluvioni. In particolare nell'area immediatamente a valle di Isola Liri, dove insistono attività industriali e commerciali insieme ad abitazioni, esiste una traversa fissa realizzata da oltre 140 anni che, nei periodi di piena, crea grossi rigurgiti che comportano una situazione di grave rischio. In proposito il Dott. Conte lamenta poi che durante la fase dell'appalto-concorso indetto per la realizzazione delle necessarie opere, le varie imprese che vennero ad esaminare il territorio non tennero conto del fatto che era necessario presentare un progetto che partisse a monte della traversa dove si verificano i rigurgiti. Purtroppo in sede di appalto concorso fu scelto un progetto che partiva invece a valle della detta traversa. Nel 1993 il Comune di Sora - che annuncia in questa sede di voler avviare, al riguardo, le doverose procedure di responsabilità - denunciò tale situazione al Consiglio dei LL PP, alla Regione Lazio ed altri Enti coinvolti. Gli Enti interpellati hanno risposto che avrebbero provveduto a risolvere i problemi segnalati. Di recente il Comune ha partecipato ad una conferenza presso l'ARDIS in ordine ad un progetto definitivo generale e stralcio nel quale, sebbene si tenga conto delle esigenze del Comune di Sora, prevedendosi un prolungamento del canale scolmatore a monte della



completamente esatta, perché la giusta preoccupazione del Comune in questione è volta alla fase attuativa degli interventi che si stanno eseguendo per la rimozione delle condizioni di rischio presenti sul territorio, mentre compito della Conferenza di Programma è quello di fornire un parere, con il contributo degli enti locali, che si fondi, soprattutto sulla individuazione e la delimitazione delle aree a rischio. In ogni caso Sora è riconosciuta come area di sofferenza idraulica e pertanto l'osservazione che aveva come oggetto le aree di perimetrazione non ha trovato obiezioni. In particolare lo scolmatore di piena del Liri è un'opera che, con finanziamenti di una certa rilevanza, si sta da tempo eseguendo sul territorio interessato e la Regione Lazio ha assolutamente chiesto ed ottenuto che parte dei finanziamenti previsti dal DPR 331/01, con il quale il Ministero aveva individuato una fonte finanziaria da destinare a progetti strategici, fossero riservati proprio al completamento dello scolmatore del fiume Liri, per una disponibilità di circa 18 milioni di Euro. Tale intervento si sta realizzando per stralci funzionali in vista di una completa attuazione degli interventi, per la realizzazione di tutto un complesso di opere che, tenendo conto delle necessità rappresentate, persegue l'unico obiettivo, anche attraverso un fattivo rapporto con l'ARDIS, della salvaguardia del territorio e della sua popolazione. In merito alle osservazioni del Comune di Capena, concernenti un'area già normata dal PS1 e di una parte della quale si chiedeva una declassificazione, il Dott. Governale spiega che la stessa è stata respinta (o più esattamente rinviata) perché la Regione Lazio ha imposto degli studi di natura idraulica che consentiranno di individuare in modo più preciso i livelli idrici conseguenti al deflusso di una portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni. Questo dimostra che ogni piano è aggiornabile e lo studio commissionato ha lo scopo di migliorare gli strumenti conoscitivi a disposizione che risalivano all'approvazione del PS1. Una volta conclusi questi studi, ormai in dirittura d'arrivo, sarà possibile verificare le richieste sulla base di documenti più probanti e più aggiornati. A questo punto il Dott. Governale invita l'Ing. Ferranti, rappresentante dell'Autorità del Bacino del fiume Tevere, a fornire il suo contributo in merito alla osservazione formulata dal Comune di Roma. L'Ing. Ferranti prende la parola confermando che la ridefinizione delle aree è ancora in corso, e che la si intende perseguire con conoscenze di sempre maggior dettaglio e maggiore definizione, anche sulla base di una migliori studi che porteranno, con riferimento al rischio idraulico, ad un aggiornamento della cartografia. Per quanto attiene alle preoccupazioni circa le previsioni urbanistiche, da un punto di vista idrogeologico risulta chiaro che queste non possono comportare modificazioni degli assetti idraulici esistenti i quali possono essere modificati solo a seguito di studi di dettaglio. Eventuali conflitti potranno essere risolti solo attraverso delle opere da programmare di comune accordo tra Comune, ARDIS ed eventualmente Autorità di Bacino del fiume Tevere. Interviene a questo punto il tecnico Luigi Calandrini, del Comune di Tarquinia, formulando un'ulteriore richiesta con riguardo ad interventi da effettuare sul proprio territorio, che partirebbero dalla foce del fiume Marta fino a giungere al ponte della Via Aurelia. In proposito il tecnico fa presente che il punto di esondazione del fiume è a monte del ponte dell'Aurelia, con danni che sono già evidenti nella corrispondente zona agricola, e chiede all'ARDIS se oltre gli interventi già programmati ci sia la possibilità di un intervento di manutenzione immediata sull'ulteriore tratto menzionato e se lo stesso possa essere trasferito al locale Consorzio di Bonifica, per una messa in sicurezza della zona non coperta dagli interventi già previsti in sede di programmazione. Risponde al quesito il Dott. PICERNI, rappresentante dell'ARDIS, il quale ritiene di poter assicurare il tecnico del Comune di Tarquinia precisando che, anche sulla scorta delle esperienze passate, si è potuto procedere ad una stima di massima dei lavori da eseguire che è stata trasformata in un progetto che si estende anche a monte del ponte sull'Aurelia, sul fiume Marta, dove è localizzata un'ostruzione particolarmente rilevante, garantendo quindi una maggiore tenuta anche in caso di piene di più consistente entità. Riprende la parola il Dott. Governale che, sempre a riguardo del comprensorio di Tarquinia, fa presente che oltre al fiume Marta, occorre rivolgere l'attenzione anche a tutta quella serie di canali e corsi secondari che sono poi quelli che hanno inondato tutta la viabilità e provocato l'interruzione della linea ferroviaria. Quindi esiste un ventaglio molto più articolato di situazioni da affrontare ed oltre agli interventi specificamente previsti per il fiume Marta, occorrerà intervenire con un'azione straordinaria per ripristinare almeno le condizioni di deflusso di tutti gli scolatoi secondari assicurando in tal modo un minimo di sicurezza. Inoltre, sebbene sia risaputo che il Marta esondi anche a monte del ponte sull'Aurelia, è vero altresì che le conseguenze peggiori si sono registrate a valle ed in più occorre tener conto dell'esistenza in questa zona di un centro molto antropizzato, rappresentato da "Marina Velca", dal consorzio "Voltone" e dal campeggio, meritevoli di un'attenzione principale. L'ing. Bruno Placidi interviene poi per fornire alcune considerazioni di carattere procedurale. Specifica preliminarmente che molti dei contributi ascoltati si collocano in un ragionamento che è già stato affrontato anche in sede di Tavolo Tecnico e che riguarda il ruolo degli strumenti di piano che, oltre a formulare indirizzi dovrebbero anche orientare e realizzare interventi. Ove questo non avvenga si corre il rischio che dei piani assuma principale rilevanza la sola funzione vincolistica. Di tutto ciò, nella Conferenza di Programma, secondo un orientamento condiviso da tutti i membri, il ragionamento può essere solo recepito per essere poi riportato nelle sedi proprie,

anche dove è possibile assumere decisioni in merito. In tal senso al parere regionale che si sta elaborando vengono allegati tutti i verbali sia delle varie sessioni della Conferenza che delle varie riunioni del Tavolo Tecnico, proprio al fine precipuo di trovare nelle rispettive sedi, con il necessario corredo di riflessioni e considerazioni, la più efficace attuazione. Inoltre precisa che il Parere Regionale viene assunto da una collegialità di soggetti pubblici e in maniera condivisa. Tale parere assume poi carattere cogente unicamente nell'ambito relativo alla Autorità dei Bacini Regionali, tanto che la Procedura prevede che lo stesso vada trasmesso alla Giunta perché la adotti nelle forme proprie ed efficaci. Relativamente alle Autorità di Bacino interregionali e nazionali esso costituisce la posizione autorevole che i rappresentanti della Regione Lazio sosterranno nei vari organi delle Autorità di Bacino operando al fine di costruire intorno ad essa quella maggioranza che lo possa far diventare un indirizzo delle Autorità di Bacino medesime. Quello che si sta esaminando, è dunque un parere della Regione Lazio e che la Regione Lazio stessa formula in maniera condivisa, ascoltando anche tutti gli altri soggetti competenti che, ovviamente, in altre sedi conservano tutta l'autonomia di dividerne od ostarne, in tutto od in parte, il contenuto. L'Ing. Placidi ritiene poi di soffermare l'attenzione in particolare su due elementi che sono stati sottolineati a più voci. Il primo riguarda il vincolo idrogeologico affrontato nell'ambito del parere. Le Strutture Regionali competenti, confortate da alcune autorevoli valutazioni delle strutture giuridiche regionali, rimangono convinte del merito di quanto riportato relativamente al vincolo idrogeologico, ciononostante si è convinti che la strada maestra sia quella di una azione legislativa in questa materia. In tal senso propone di trasferire il merito del vincolo idrogeologico dal parere al verbale della conferenza affinché costituisca una traccia che permetta poi, nei rapporti tra Strutture Regionali e Giunta Regionale, di percorrere il più tempestivamente possibile la via legislativa così da consentire al vincolo idrogeologico di acquisire la cogenza che necessita e su cui si è tutti d'accordo. Il secondo elemento concerne la facoltà, in ordine alla quale si registravano cautele e perplessità soprattutto legate al territorio, di riconoscere al Segretario Generale di ciascuna Autorità di Bacino di procedere per decreto in merito a determinate questioni. La proposta è quella di non escluderla, poiché soprattutto per l'Autorità dei Bacini Regionali essa appare utile e praticabile, ma dimitigarla apportarvi alcuni emendamenti. Si propone, cioè, che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino "può" e non "deve" operare tramite lo strumento del decreto; si aggiunge poi che tale decreto oltre a dover essere emesso sulla base di un previo parere del Comitato Tecnico (come già previsto nella bozza di parere) dovrà successivamente essere presentato al Comitato Istituzionale per la necessaria ratifica. Infine si fa presente l'esigenza, rappresentata anche nel Tavolo Tecnico come anche nelle precedenti riunioni, che la presente Conferenza - nata all'interno di una procedura mirata a formulare un parere - ove lo ritenga, possa trasformarsi in una Conferenza Permanente con facoltà di autoconvocarsi secondo modalità da definirsi. Ciò anche come risposta alla dinamicità degli strumenti di piano che si ritiene comunemente essere l'elemento costituente del processo di pianificazione ma anche come forma di partecipazione/comunicazione a livello provinciale. A questo punto interviene il Presidente De Filippis, il quale, in considerazione della sostanziale concordanza degli interventi effettuati rispetto alla bozza di parere formulata, ed in ragione delle tempistiche richieste dal Ministero dell'Ambiente nonché in relazione alla possibilità di fare accordi di programma che vedano la Regione presente attraverso la espressione del parere oggetto dell'incontro odierno, propone - come previsto dalla procedura di programmazione - di trasformare la presente Conferenza Intermedia in Conferenza Conclusiva, e di assumere come parere definitivo la bozza di parere unitamente alle osservazioni che sono state poste a verbale e con tutti i riferimenti procedurali espressi e rappresentati dall'Ing. Placidi. Chiede quindi ai membri se condividano quanto proposto. Per il Comune di Tivoli, l'Arch. Merletti lamenta un disagio per il quale la bozza di parere è stata ricevuta solo la settimana scorsa e chiede una proroga per migliore esame della stessa e far pervenire comunicazioni in merito. L'Ing. Placidi sottolinea che ove si giungesse, come unanimemente auspicato, alla assunzione di un parere definitivo condiviso, ad esso verrebbero allegati tutti i verbali ed inviato a tutti i membri della Conferenza. Avendo adottato questa Conferenza il meccanismo del silenzio-assenso previsto per le Conferenze di Servizi, il parere diverrebbe cogente dopo trenta giorni, durante i quali i membri della Conferenza e quindi anche i singoli Comuni possono far pervenire delle osservazioni che come tali verrebbero allegate ai verbali medesimi e, quindi, al parere della Conferenza; in questo modo anche il Comune di Tivoli potrà quindi ugualmente far recepire il proprio contributo, senza che ciò determini la necessità di aggiornare la attuale seduta. Il dott. Renzo Corsi, per l'Autorità di Bacino del Fiora, chiede se sia ancora nei termini per presentare osservazioni alla bozza di parere per quanto concerne l'impianto normativo, del quale non condivide alcune integrazioni di articoli all'interno delle proprie norme di piano. In particolare (oltre alle norme sul vincolo idrogeologico per il quale già veniva fornita risposta) in alcuni articoli si ometteva l'esistenza di studi geologici e si eliminava la possibilità del Bacino di esprimere un parere su interventi e realizzazione di progetti, sostituendolo con un parere dell'Autorità Morfologica. L'Ing. Placidi evidenzia che quanto appena detto vale anche per l'Autorità di Bacino del Fiora rammenta che comune obiettivo primario è di

concludere positivamente su un testo del parere, anche perché la sua assenza è di ostacolo alla ordinaria attività di pianificazione. Il rappresentante del Comune di Santa Marinella rappresenta altresì di essersi trovata nella impossibilità di esaminare il documento e ce, pur non essendo in grado di esprimere un parere subito ha inteso che fosse possibile formularlo successivamente: ciò soprattutto in riferimento a due richieste da privati loro pervenute, delle quali una veniva respinta in toto e l'altra parzialmente. L'Ing. Placidi ribadisce che le osservazioni che come Conferenza sono state richieste ai membri, erano osservazioni sul parere, e non sul PAI, i quanto se così fosse stato si sarebbe verificata una sorta di prevaricazione nei confronti dell'ADB, che è l'autorità preposta. Il rappresentante dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno esprime apprezzamento per l'intervento dell'Ing. Placidi che ha contribuito a chiarire alcune perplessità sulle norme: il parere va inteso come un indirizzo rispetto al quale ci si atterrà al massimo. Segnala poi la questione dei 180 giorni fissati dalla entrata in vigore dello PSAI per provvedere alla trasposizione cartografica già evidenziata dal Dott. Capasso. Soprattutto in materia di frane è risultato difficile realizzare questa operazione, poiché la trasposizione in scala di maggior dettaglio deve necessariamente essere supportata da studi particolareggiati. Chiede se la loro realizzazione sia compito dei Comuni di concerto con l'Autorità di Bacino. L'Ing Placidi interviene relativamente all'osservazione giunta dall'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, proponendo di demandare alle strutture regionali, in sede di testo coordinato del parere definitivo, di individuare una dizione alternativa. Il geologo Buratti del Comune di Casalattico chiede poi ragione dell'esclusione della propria osservazione dalla bozza di parere. Il Dott. Bicocchi risponde che, come per il Comune di Veroli, sebbene non inserita, l'osservazione è stata esaminata e quindi respinta. Il Dott. Gubernale rassicura il Comune di Tivoli in ordine alla preoccupazione di natura idraulica per gli interventi di Ponte Lucano: completati e collaudati gli interventi in corso, si avvierà una procedura di perimetrazione dell'area interessata. L'Arch. Merloni, Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini Regionali, comunica che poiché il parere della Conferenza Programmatica è cogente, successivamente al Tavolo Tecnico ha ricevuto una proposta integrativa per quanto attiene alle norme cui si è controproposta una serie di modifiche: in giallo sono evidenziate le proposte avanzate dal Tavolo Tecnico ed in verde le correzioni ed integrazioni apportate dall'Autorità dei Bacini Regionali. Tale è il testo proposto che si presenta alla Conferenza perché venga condiviso e come tale viene consegnato per essere messo agli atti.

Il Presidente De Filippis, prende atto che unanimemente si è condiviso: di trasformare la presente Conferenza Programmatica Intermedia in Conferenza Programmatica di Chiusura; di assumere la bozza di parere come definitiva insieme alle osservazioni consegnate e poste a verbale (tra cui in particolare quelle delle Autorità dei Bacini Regionali, del Fiume Tevere e del Fiume Fiora) e con tutti i riferimenti procedurali espressi e rappresentati dall'Ing. Placidi; di dare mandato alle strutture regionali di redigere nei prossimi giorni un testo del parere integrato e coordinato. Esaurite le argomentazioni in discussione, il Presidente dichiara conclusa alle ore 12:30 la odierna seduta e con essa i lavori della Conferenza di Programma. Al presente verbale viene allegato nastro magnetico contenente registrazione audiofonica degli interventi ed agenda delle presenze.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



ALLEG. alla DELIB. N. 145 *dy*  
DEL 22 MAR. 2006

ALLEGATO 3

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
E COOPERAZIONE TRA I POPOLI  
ITALIANI  
(Dr. Raniero De Filippis)



**Regione Lazio**



*PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO  
IDROGEOLOGICO ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI  
SUL LAZIO ESPRESSO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE  
183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000*

23 novembre 2005



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
E COOPERAZIONE TRA I POPOLI  
ITALIANI  
DIRETTORE  
(Dr. Raniero De Filippis)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>PERIMETRAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO</b> .....	<b>5</b>
3.1	CARTOGRAFIA.....	6
3.2	METODOLOGIE PER LA DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO.....	6
<b>4</b>	<b>ANALISI ED OSSERVAZIONI ALLA NORMATIVA DI PIANO</b> .....	<b>7</b>
4.1	PREMESSA.....	7
4.1.1	<i>Lettura comparata norme giuridiche</i> .....	7
4.1.2	<i>Lettura comparata norme tecniche</i> .....	8
4.2	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE.....	9
4.3	AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO.....	12
4.4	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA.....	20
4.5	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO.....	28
4.6	AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI.....	31
<b>5</b>	<b>OSSERVAZIONI AI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO, PERVENUTE DAGLI ENTI LOCALI</b> .....	<b>38</b>
5.1	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE.....	38
5.2	AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO- VOLTURNO.....	42
5.3	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA.....	45
5.4	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO.....	47
5.5	AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI.....	47

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il mosaico dei piani di assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di bacino, effettuata nell'ambito delle attività istruttorie dall'Area Difesa del suolo, tramite il Sistema Informativo Regionale Difesa del Suolo, ha evidenziato che gli ambiti di applicazione dei Progetti di Piano adiacenti non sono univoci. In più punti, infatti, sono state osservate sovrapposizioni con la conseguente coesistenza sulla stessa porzione di territorio di norme elaborate da differenti Autorità di Bacino.

Inoltre, sono state individuate aree del territorio regionale dove risulta assente la pianificazione di bacino in quanto il limite dell'ambito di applicazione del piano si discosta sensibilmente da quello delle adiacenti autorità.

In particolare sono state riscontrate evidenti difformità soprattutto fra il Piano di Assetto dell'Autorità dei Bacini Regionali ed i limitrofi Piani dell'Autorità di Bacino del fiume Fiora, a nord, e dell'Autorità di Bacino del Liri Garigliano, a sud, con particolare evidenza nella zona di Formia e Minturno (ulteriori differenze sono riscontrabili nel tracciato di confine anche degli altri Piani, seppur di minore entità).

Tale situazione comporta delle critiche ambiguità per gli Enti locali in sede di recepimento ed applicazione delle direttive e normative di piano nel territorio di propria competenza, sia per quanto riguarda i contenuti delle stesse, sia per quanto riguarda l'individuazione delle aree di pericolosità o rischio su cui applicare le norme stesse.

Le Autorità di Bacino hanno congiuntamente operato affinché nelle zone di sovrapposizione si avesse uno scambio di tutte le informazioni scaturite dagli studi di settore svolti, lasciando ad una Autorità il compito di includere nei propri elaborati la porzione di territorio di interferenza (unicità della pianificazione).

Ogni dubbio interpretativo delle linee di confine individuate dai Decreti Ministeriali, che si ricorda sono tracciate su cartografie di estrema sintesi, **dovrà comunque essere risolto** richiedendo anche una modifica ufficiale supportata da cartografie di dettaglio, così come ogni porzione di territorio rimasto escluso dai Piani di Assetto dovrà al più presto essere studiato e normato dall'Autorità di Bacino territorialmente competente.

### 3 PERIMETRAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO

Relativamente alla pericolosità e rischio per frana ed alla pericolosità e rischio idraulico, nel tempo intercorso tra l'adozione da parte dell'Autorità di bacino del Progetto di Piano Stralcio in questione e l'attuale fase di discussione del citato Progetto di Piano, l'Area della Difesa del Suolo, congiuntamente agli Enti che sottopongono alla struttura stessa le segnalazioni di dissesto, ha esercitato un attento monitoraggio delle criticità evidenziate ed una continua attività di verifica supportata anche da sopralluoghi sulle aree interessate dai fenomeni al fine di:

- accertare nuove situazioni di dissesto;
- verificare l'eventuale evoluzione dei dissesti già noti;
- meglio specializzare le condizioni di rischio;
- individuare l'adozione di provvedimenti urgenti che risultassero necessari ai fini della mitigazione del rischio.

Dal coordinamento di tutte le azioni sopra menzionate scaturisce un quadro aggiornato delle situazioni di dissesto idraulico e gravitativo presenti sul territorio regionale articolate in differenti classi di priorità di intervento.

Tutte le informazioni relative alle operazioni di verifica convergono nel Sistema Informativo Regionale della Difesa del Suolo (SIRDIS), istituito dall'art. 16 della stessa L.R. 53/98 al fine di raccogliere, organizzare ed elaborare i dati relativi a tutte le problematiche in tema di difesa del suolo.

Nel medesimo sistema informativo sono contenute tutte le informazioni alfa numeriche e cartografiche dei Piani di Assetto Idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino nonché le informazioni alfanumeriche e cartografiche di studi, piani e cartografie tematiche collegate al settore della difesa del suolo a diverso titolo elaborati da altri Assessorati, Enti o istituti universitari.

Nello stesso SIRDIS viene inoltre continuamente aggiornato:

- lo stato di progettazione e di realizzazione delle opere di difesa del suolo finanziate dalla Regione ed attuate da Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ed Agenzie Regionali
- in via preliminare, gli ambiti territoriali messi in sicurezza con il collaudo delle opere realizzate. Si ritiene che la definitiva perimetrazione delle aree messe in sicurezza e la declassazione del vincolo applicato alle aree a rischio per frana o idraulico in sede di Piano potrà essere effettuata solo a seguito di specifiche attività di monitoraggio dell'efficacia dell'intervento.

Occorre anche evidenziare che l'azione della Regione Lazio nell'ambito della difesa del suolo, in attuazione ed adempimento di specifiche leggi nazionali e regionali emanate per fronteggiare eventi calamitosi sul territorio o per attivare ed incentivare particolari azioni di presidio idraulico e geomorfologico, ha avviato programmi di intervento che scaturiscono ovviamente dalle proposte dei Piani Straordinari di Intervento (D.L. 180/98) e dai Progetti di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico redatti dalle autorità di Bacino per mitigare le situazioni di rischio più elevato (R4 ed R3), ma che contengono anche interventi volti a superare emergenze e criticità successivamente manifestatisi od aggravatesi sul territorio regionale.

Tali interventi, ove non previsti nei Piani di Assetto, sono interventi compresi nell' "Accordo di Programma Quadro - Difesa del Suolo e Tutela della Costa - APQ5" o nel documento di programmazione in materia di difesa del suolo approvato dalla Giunta Regionale con Delibera 75/2005, recante "L'individuazione e l'aggiornamento delle situazioni di dissesto idraulico e gravitativo presenti sul territorio regionale ad altissima priorità di intervento".

Tutto ciò ha portato ad un quadro conoscitivo delle situazioni di dissesto idraulico e gravitativo più aggiornato ed attuale rispetto a quanto rappresentato negli elaborati dei Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatti dall'Autorità di Bacino.

La Regione Lazio ritiene quindi che, ai fini di una maggior rispondenza della pianificazione di bacino con la realtà del territorio, sia necessario aggiornare le cartografie di Piano rappresentative della pericolosità e del rischio con tutte le situazioni di dissesto comprese nel suddetto quadro conoscitivo.

La perimetrazione delle suddette nuove aree è disponibile in formato ArcGis presso l'Area Difesa del suolo - Sistema Informativo Regionale Difesa del Suolo.

Dal punto di vista procedurale, tenendo conto dello stato di attuazione delle procedure di approvazione nei confronti delle altre regioni interessate, la Regione Lazio invita le Autorità di Bacino ad approvare il Piano adottando due procedure differenziate:

- **Tevere, Liri-Garigliano-Volturno, Fiora** – approvazione del Piano e della relativa base conoscitiva, così come adottato in sede di Comitato Istituzionale. Le nuove aree di rischio e pericolosità dovranno essere



immediatamente considerate aree di attenzione da inserire in una prossima fase di aggiornamento del PAI da avviare in tempi brevi tenendo conto del diverso stato di avanzamento dei lavori tra le regioni in materia di studio e classificazione di nuove aree di rischio. Per tali aree, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, con una contestuale deliberazione di Comitato Istituzionale dovranno comunque essere adottate specifiche norme di salvaguardia, come previsto dall'art. 17, comma 6bis, della legge 183/1989.

- **Tronto, Bacini Regionali** – inserimento delle nuove aree nel Piano già in questa fase. Il Piano, di fatto totalmente aggiornato, dovrà quindi essere nuovamente sottoposto dall'Autorità di Bacino alle procedure di pubblicazione.

### 3.1 CARTOGRAFIA

In merito agli elaborati cartografici, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- **Autorità di Bacino del Fiume Tevere** - a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento delle strutture arginali a protezione dell'abitato di Fiumicino, si invita l'Autorità di Bacino ad aggiornare la perimetrazione di pericolosità e rischio idraulico in sinistra idraulica del Canale dei Pescatori, peraltro già effettuata relativamente al cogente Piano Straordinario.
- **Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno** – è necessario rendere la perimetrazione delle aree inondabili, e quindi la perimetrazione del rischio idraulico nella zona di Castelforte, più rispondente agli elementi topografici riconoscibili sulla cartografia di base, con particolare riferimento al corso del Fiume Garigliano ed alle aree pianeggianti adiacenti.

### 3.2 METODOLOGIE PER LA DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

Per quanto riguarda le metodologie adottate per la definizione della pericolosità e del rischio, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- **Autorità di Bacino del Fiume Fiora** - Dall'analisi della metodologia utilizzata per la definizione della pericolosità per frana, è risultato che, nell'ambito delle procedure informatiche adottate per la elaborazione della cartografia di Piano (punto 2.3 - Elaborazione della cartografia, di cui alla relazione tecnica inerente la pericolosità e rischio per frana), sono state considerate anche le aree indicate con pendenza minore di 10°, classificate come *gruppo 1*.

L'Area Difesa del suolo della Regione Lazio, che ha esperito l'istruttoria tecnica di supporto all'espressione del parere al Piano in questione, ritiene che una pendenza pari a 10° rappresenti il limite inferiore al di sotto del quale la probabilità che si inneschino movimenti sia talmente remota da dover escludere da specifica normativa le superfici del territorio regionale aventi tali caratteristiche morfologiche.

Poiché, inoltre, tali superfici comprendono le aree urbane dei capoluoghi della Provincia di Viterbo compresi nel territorio dell'Autorità di Bacino, l'imposizione di vincoli anche pesanti su aree che, di fatto, non sono interessabili da fenomeni franosi in quanto completamente urbanizzate su superfici subpianeggianti, risulterebbe inutilmente penalizzante per lo sviluppo di tali centri.

Si invita pertanto l'Autorità di Bacino ad individuare le aree caratterizzate da pendenza <10° ed a rimuovere il vincolo di cui agli articoli 13, 14, 15 16 e 17 dalle aree stesse, nonché ad attivare specifici approfondimenti nell'ambito dei centri storici ricadenti nella porzione laziale dell'Autorità di Bacino relativamente alla pericolosità e rischio connesso al collasso delle cavità di origine antropica diffuse nel sottosuolo degli stessi centri storici.

Relativamente alle metodologie adottate dalle altre Autorità di Bacino non si pongono osservazioni

## 4 ANALISI ED OSSERVAZIONI ALLA NORMATIVA DI PIANO

### 4.1 PREMESSA

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica di supporto all'emissione del parere previsto dall'art. 18, comma 9, della legge 183/1989, è stata effettuata, tra l'altro, un'analisi sui contenuti e sulle norme di attuazione dei **progetti di piano** così come formalmente adottati dal Comitato Istituzionale di ogni Autorità di Bacino competente sul nostro territorio:

- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Tevere;
- Autorità di Bacino nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno;
- Autorità di Bacino interregionale del Fiume Tronto;
- Autorità di Bacino interregionale del Fiume Fiora;
- Autorità dei Bacini Regionali.

Questa attività ha avuto l'obiettivo di individuare alcuni temi condivisi nella normativa di piano, con lo scopo di **porre a confronto gli strumenti normativi** approntati per rispondere alle richieste formulate alla pianificazione di bacino dalla legislazione vigente che, nel caso dell'assetto idrogeologico, risulta fortemente condizionata nella sua evoluzione dalle vicende legate alle emergenze e alle catastrofi occorse negli ultimi anni.

Attraverso la lettura di tali temi nelle esperienze concrete dei piani stralcio di bacino, nelle specifiche delibere di Comitato Istituzionale o nei contenuti dei documenti programmatici disponibili, questa relazione propone alcune linee interpretative al fine di rendere il più omogenee possibili le norme sul territorio.

Le eventuali difformità che permangono nei diversi impianti normativi, che permangono essenzialmente nell'ambito delle discipline delle aree a pericolosità e rischio idraulico, sono connesse alle peculiari caratteristiche territoriali dei diversi bacini idrografici.

#### 4.1.1 Lettura comparata norme giuridiche

Tra i principi generali sono tre gli aspetti considerati:

- l'Ambito territoriale di applicazione delle norme;
- gli Effetti giuridici;
- la Vigilanza.

Relativamente al primo aspetto, tutte le Autorità di Bacino hanno circoscritto l'**ambito territoriale di applicazione** facendo riferimento all'intero bacino relativo di competenza e al reticolo idrografico individuato tramite gli atti ufficiali di perimetrazione.

L'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno, nei due diversi impianti normativi relativi assetto geomorfologico ed all'assetto idraulico, espone un elenco di comuni lasciando intendere una definizione di tipo amministrativo all'ambito di applicazione che comporta l'applicazione delle norme di piano all'intero territorio comunale anche laddove esso sia interessato da due od anche più bacini idrografici e relative autorità.

Poiché tale impostazione contrasta con le metodologie di caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico o gravitativo, che si sviluppano esclusivamente nell'ambito di ambiti morfologicamente definiti, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, si propone di specificare gli atti con i quali è stata ufficialmente definita la perimetrazione (DPR...DM...) ed inserire, comunque, il testo "*intero bacino di competenza*". È stato inoltre evidenziato che, in ogni caso, la stessa perimetrazione ufficiale ha innescato importanti problematiche territoriali relative agli ambiti di applicazione rispetto alle quali le Autorità di bacino sono invitate ad avviare tutte le procedure tecnico-amministrative finalizzate alla loro risoluzione.

Gli **effetti giuridici**: la legge 183/1989, art. 17, si esprime affermando che il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e che, comma 5, le disposizioni del piano stesso, una volta approvato, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

Sebbene, dunque, non sarebbe necessario specificare nell'impianto normativo una previsione di questo tipo, in quanto la norma statale si applica comunque, per non creare dubbi interpretativi e differenti formulazioni, quali "*il piano costituisce variante urbanistica*" è raccomandabile richiamare nel testo l'originaria formulazione espressa dalla legge 183/1989.

**Vigilanza e aggiornamento:** ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, viene ribadita la competenza delle Autorità di Bacino sulla vigilanza relativa all'attuazione dei contenuti del Piano nei territori di pertinenza.

Analogamente, vengono proposte delle integrazioni all'impianto normativo relativamente all'aggiornamento del Piano a seguito di della realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza nonché a seguito di acquisizione di ulteriori dati e comunque variazioni nello stato conoscitivo sulle condizioni di rischio e pericolosità nel territorio.

#### 4.1.2 Lettura comparata norme tecniche

L'atto d'indirizzo e coordinamento emanato a seguito del D.L. 180/1998 individua le 4 classi di rischio che devono essere riconosciute e perimetrate sul territorio:

- **moderato R1:** per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- **medio R2:** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **elevato R3:** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **molto elevato R4:** per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

L'analisi comparata delle discipline di gestione delle aree riconosciute e perimetrate ha evidenziato una sensibile difformità nella definizione di tali discipline anche a partire dal concetto di pericolosità o rischio. Sono stati infatti riconosciuti tre diversi approcci nella definizione delle problematiche all'interno delle aree perimetrate:

- definizione analitica di pericolosità e rischio all'interno delle aree perimetrate, con associate specifiche discipline di gestione (Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno);
- associazione del solo concetto di rischio all'intera area perimetrata (Autorità di Bacino del Fiume Tevere , Autorità di Bacino del Fiume Tronto);
- associazione del solo concetto di pericolosità all'intera area perimetrata (Autorità di Bacino del Fiume Fiora , Autorità dei Bacini Regionali).

Tali difformità certamente non contribuiscono ad una uniforme interpretazione e recepimento del Piano, soprattutto laddove due o più Piani insistono su un singolo ambito amministrativo, che costituisce poi l'ambito in cui devono trovare piena attuazione i Piani stessi.

Certamente, in questa fase, non è il caso di modificare l'impostazione del Piano sotto questo aspetto. Saranno eventualmente le Regioni, in applicazione dell'art. 17, comma 6, della legge 183/1989 a tradurre in omogenee prescrizioni urbanistiche le discipline di gestione previste dal piano, con particolare riferimento alle prescrizioni generali, anche ai fini dell'eventuale delocalizzazione degli edifici e delle previsioni urbanistiche non ancora attuate ed incompatibili con le prescrizioni di piano, nonché, eventualmente, anche ai fini delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5 del D.L. 180/98, convertito con legge 267/98.

Le principali difformità evidenziate, riscontrate nelle discipline riguardanti le aree a pericolosità o rischio più elevato (P4 o R4), riguardano i seguenti aspetti:

1. la realizzazione di invasi d'acqua, scavi riporti e movimento di terra;
2. l'applicazione delle previsioni urbanistiche già vigenti;
3. il restauro dei beni tutelati a fini paesaggistico-culturali;
4. il recupero degli edifici danneggiati da eventi sismici;
5. la realizzazione di infrastrutture;
6. il taglio della vegetazione.

Qui di seguito sono riportati i testi degli articoli delle norme di attuazione dei progetti di piano elaborati dalle cinque Autorità di Bacino con le modifiche proposte, riportate nel testo in *corsivo-sottolineato*.

4.2 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

TITOLO II – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

PARTE III – PRESCRIZIONI DIRETTE

**Art. 10. Compatibilità e sostenibilità delle attività di trasformazione del territorio e riordino del vincolo idrogeologico**

1. Gli Enti competenti, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, gli elaborati tecnici di seguito elencati:
  - “Carta indice di franosità totale” che individua per litologia e sottobacini le aree maggiormente suscettibili ai movimenti gravitativi in atto nell’attuale quadro morfoclimatico;
  - “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli”, che individua le aree critiche rispetto ai cambiamenti di destinazione d’uso che comportano scadimento della funzione antiersiva e di regimazione delle acque del sistema suolo – soprassuolo.

**Art. 11. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4**

1. Il P.A.I. individua nell’elaborato “Atlante delle situazioni di rischio da frana” le situazioni di rischio ove si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.
2. Nelle zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, identificate come R4, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, commi 2, 3, e ferme restando le limitazioni poste in essere dall’autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:
  - a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell’edilizia) e succ. mod. ed integr., nonché le opere interne agli edifici, senza aumento del carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio;
  - c) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio;
  - d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
  - e) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non comportino aumento delle condizioni di rischio.
  - f) il taglio e/o l’eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell’area;
  - g) gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
3. Gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g) del comma 2 sono sottoposti al parere della struttura regionale competente all’emissione del parere di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell’autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette.

**Art. 12. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3**

1. Nelle zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 nell’elaborato “Atlante delle situazioni di rischio frana”, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, commi 2, 3 e ferme restando le limitazioni poste in essere dall’autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:
  - a) tutti gli interventi consentiti nelle zone a rischio molto elevato di cui all’art. 11, commi 2 e 3;

- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;
  - c) l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti;
  - d) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio;
  - e) gli interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di volume;
  - f) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.
2. Gli interventi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 sono sottoposti al parere della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette.

#### **Art. 39. Vigilanza, monitoraggio ed aggiornamento del piano**

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione del P.A.I.
2. L'Autorità di Bacino entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.I., in collaborazione con le regioni interessate e gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti alle nuove condizioni di rischio ed alla conseguente individuazione di ulteriori misure di tutela anche in relazione alle aree interessate dal reticolo minore.
3. A tal fine l'Autorità di Bacino promuove in collaborazione con le regioni interessate, la formazione di esperti in materia di rischio idrogeologico e la costituzione sul territorio del bacino di uffici specializzati alla rilevazione ed allo studio dei fenomeni idrogeologici.
4. L'Autorità di Bacino promuove attraverso le Regioni il coordinamento tra gli enti preposti al servizio di polizia idraulica e di piena al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino.
5. In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Tevere, su parere del comitato tecnico, può emanare apposito decreto con il quale viene ripermetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio.
6. Il decreto di cui al comma 5, dovrà comunque essere ratificato dal Comitato Istituzionale.
7. I comuni trasmettono all'Autorità di bacino con le stesse procedure di cui al comma 5 gli elaborati relativi alle condizioni di rischio, di cui al comma 3 dell'art. 9.
8. Per l'aggiornamento del P.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.
9. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 5 e 7 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, il P.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni.

#### **Art. 47 Norme Transitorie**

1. Nelle aree disciplinate dagli articoli 14, 15, 29, 30 sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art.

89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette:

2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 308/2004 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori

2

#### 4.3 AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO

##### Art. (da definire) Riordino del vincolo idrogeologico

1. Gli Enti competenti, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, le perimetrazioni indicate nella "Carta Geomorfologica", allegata al presente piano, che rappresenta, su di una base topografica a curve di livello, le forme demudazionali (erosionali e/o gravitative) e deposizionali legate alla evoluzione più o meno recente del territorio ed i processi che ne determinano il modellamento attuale;

RISCHIO DI FRANA

TITOLO II

Norme d'uso del suolo: divieti e prescrizioni

##### Art. 2 - (Ambito territoriale di applicazione)

L'ambito territoriale di applicazione del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno così come definito dal DPR...ricadente parzialmente nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia - Territori delle Province di L'Aquila, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno (porzione territoriale di un solo Comune), Frosinone, Latina, Roma, Campobasso, Isernia, Foggia (quattro territori comunali). (si vedano le Figure A - B - C allegate alle presenti norme).

##### Art. 3 - (Divieti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato) (R4)

1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico molto elevato" si intende perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietato:
  - a) realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.);
  - b) impiantare nuove attività di escavazione e/o di prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale sciolto o litoide;
  - c) impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
  - d) realizzare opere private di canalizzazione delle acque reflue;
  - e) qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia in atto;
  - f) in generale, qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:
    - A) interventi di demolizione senza ricostruzione;
    - B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
    - C) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità e che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
    - D) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la realizzazione non concorra ad

incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

- E) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
- F) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
- G) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.
- H) gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto.

**Art. 6 - (Divieti nelle aree a rischio elevato) (R3)**

1. Nelle aree definite "a rischio idrogeologico elevato" si intende perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietato:
  - a) realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.);
  - b) impiantare nuove attività di escavazione e/o di prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale sciolto o litoide;
  - c) impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
  - d) realizzare opere private di canalizzazione delle acque reflue;
  - e) qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia in atto;
  - f) in generale, qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:
    - A) interventi di demolizione senza ricostruzione;
    - B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
    - C) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità e che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
    - D) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
    - E) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
    - F) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
    - G) interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico sanitario ed interventi di minima rilevanza.
    - H) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di

pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area

- 1) gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;

**Art. 13 - (Prescrizioni nelle aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco) (C1)**

**Art. 14 - (Prescrizioni nelle aree di versante in cui non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo) (C2)**

Le prescrizioni individuate negli artt. 13 e 14 devono essere estese a tutto il territorio non altrimenti classificato utilizzando come riferimento normativo, nell'eventualità che questi nel frattempo venga approvato dal Governo, il nuovo testo unico sulle norme tecniche per le costruzioni.

**Art. 16 - (Divieto di nuove costruzioni per cui siano già state rilasciate le autorizzazioni e concessioni di competenza)**

L'intero articolo è sostituito dalle norme transitorie inserite al termine della parte relativa al rischio per frana.

#### TITOLO IV

##### Disposizioni finali

**Art. 34 - (Effetti del Piano Stralcio)**

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 183/1989, il piano ha validità di piano territoriale di settore.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L. 18 maggio 1989, n. 183, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le norme di attuazione del presente piano relativamente alle aree di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12
3. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 2, le Regioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico con particolare riferimento alle prescrizioni quadro di cui agli articoli successivi anche ai fini dell'eventuale delocalizzazione degli edifici e delle previsioni urbanistiche non ancora attuate, nonché, eventualmente, anche ai fini delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5 del d.l. n. 180/98, convertito con legge 267/98.
4. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/1989 ed adeguandone quindi le disposizioni in riferimento sia alle suddette prescrizioni immediatamente vincolanti sia alle altre.
5. Nelle zone interessate da perimetrazioni di zone di rischio definite R3 ed R4, l'attuazione degli strumenti urbanistici relativamente agli interventi compatibili con la disciplina del presente Piano è subordinata al completamento degli adempimenti di cui al comma 6.
6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del P.S.A.I. i comuni provvedono alla trasposizione cartografica delle zone di rischio da frana su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori generali e/o su base catastale. Eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della sicurezza
7. I manufatti anche in parte attraversati dal limite di zona di rischio sono ricompresi nella zona di rischio interessata dalle prescrizioni più restrittive.
8. Nelle aree ove si sovrappongono zone di rischio relative a differenti rischi e/o livelli di rischio prevale la disciplina più restrittiva. Sono comunque fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella vigente

legislazione e/o negli strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale generale e di settore.

**Art. 35 - (Vincoli e discipline urbanistiche ed ambientali)**

Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico non sostituisce né attenua, purché siano ad esso compatibili, gli altri vincoli e prescrizioni di natura urbanistica ed ambientale, le norme in materia di protezione civile o le discipline del territorio e delle attività previste ed attuate dalla vigente normativa urbanistica ed ambientale, ancorché più restrittivi.

**Art. 36 - (Pareri)**

1. Gli interventi consentiti nelle aree di cui agli articoli da 3 a 12, sono sottoposti al parere della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e, qualora gli interventi ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, degli Enti competenti.
2. L'Autorità di Bacino può inoltre essere sentita relativamente alla compatibilità idrogeologica delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio e delle opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti delocalizzabili da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato (R4 e R3).
3. È facoltà degli enti di competenza richiedere il parere dell'Autorità di Bacino con particolare riferimento ai casi in cui vi siano dubbi sulla necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale nonché sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 183/89 nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività della Pubblica Amministrazione, in modo specifico attraverso il coordinamento fra le varie attività amministrative nel settore urbanistico ed ambientale, sono oggetto di concertazione, anche attraverso Conferenze di Servizi, gli atti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 183/89 nonché tutti gli altri atti che hanno rilevanza urbanistica ed ambientale (si veda anche la Direttiva in materia di Parere di Compatibilità degli Interventi sul Territorio con la Pianificazione e la Programmazione dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno).
5. In generale, è opportuno avviare la fase della concertazione sin dalla predisposizione degli atti di cui ai commi precedenti.
6. Restano fermi i pareri e le prescrizioni già espressi alla data di adozione delle presenti norme.
7. Gli interventi e le opere previste nel piano stralcio e nei programmi attuativi vengono realizzati anche con il concorso delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri enti pubblici.

**Art. 37 - (Vigilanza, monitoraggio ed aggiornamento del progetto di Piano Stralcio ed al Piano)**

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione dello P.S.A.I.-RF.
2. Il progetto di piano stralcio è modificabile ed integrabile tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Programmatica di cui all'art. 1 bis della legge n. 365/2000 nonché degli atti e dei pareri delle Amministrazioni interessate.
3. Per l'aggiornamento dello P.S.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.
4. L'Autorità di Bacino in collaborazione con le regioni interessate e gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti alle nuove condizioni di rischio ed alla conseguente individuazione di ulteriori misure di tutela.
5. Le previsioni e le prescrizioni del Piano Stralcio sono verificate periodicamente sulla base di:
  - a) rilievi speditivi di cui al programma per la mitigazione del rischio e dei programmi triennali di intervento di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 183/89;
  - b) richieste di Amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
  - c) nuove emergenze ambientali;
  - d) nuovi eventi;

- e) nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da indagini e studi specifici o dallo svolgimento di azioni finalizzate alla elaborazione del Piano di Bacino;
- f) variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
  - 1) azioni di intervento non strutturali, quali il presidio territoriale, studi, monitoraggio ecc.;d
  - 2) realizzazione o completamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
  - 3) effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.
6. In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni comunali competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano Volturno, su parere del comitato tecnico, può emanare apposito decreto con il quale viene ripermetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio
7. Il decreto di cui al comma 6, dovrà comunque essere ratificato dal Comitato Istituzionale.
8. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 6 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, lo P.S.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni.

#### **Art. (da definire) Norme Transitorie**

1. Nelle aree disciplinate dagli articoli da 3 a 7 sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette;
2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 308/2004 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori

## **RISCHIO IDRAULICO**

### **PARTE PRIMA**

#### **Contenuti ed Effetti del Piano**

#### **Art. 2 - Ambito Territoriale**

1. L'ambito d'applicazione del PSAI-Ri ha come riferimento il bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno costituito dalle aste fluviali di seguito riportate:

##### Ambito I aste vallive principali:

- a) Bacino Volturno
  - Tutte le aste comprese nel PSDA approvato con DPCM. 21/11/01 l'ambito è quello delimitato in tale Piano
- b) Bacino Liri-Garigliano:
  - F. Liri-Garigliano per l'intera lunghezza (circa Km 186,8);
  - F. Sacco dalla confluenza con il Fosso Pantanelle alla confluenza con il F. Liri (circa Km 86,3)
  - F. Fibreno dal lago di Posta Fibreno alla confluenza con il Liri (circa Km 10,2)
  - F. Melfa dalla confluenza con il Mollarino alla confluenza con il F.Liri (circa Km31,1);
  - F. Mollarino dal Ponte Americano dalla confluenza con il Melfa (circa Km 9,1) ;
  - F. Rapido-Gari dalla confluenza con il R. Secco alla confluenza con il Garigliano (circa Km 22,1) ;

- F. Cosa dalla confluenza con il T. Cosa alla confluenza con il F. Sacco (circa Km 26,2).

Per tali tratti fluviali, l'ambito territoriale di applicazione del PSAI-Ri è costituito dai limiti delle fasce fluviali cartografate e riportate nella carta delle fasce fluviali;

### Art. 3 - Effetti del Piano.

1. Il PSAI-RI è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e programmazione previsti dall'art. 17 comma 4 della Legge 183/89.
2. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 183/1989, il piano ha validità di piano territoriale di settore
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L. 18 maggio 1989, n. 183, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le norme di attuazione del presente piano relativamente alle aree di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
4. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 2, le Regioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico con particolare riferimento alle prescrizioni quadro di cui agli articoli successivi anche ai fini dell'eventuale delocalizzazione degli edifici e delle previsioni urbanistiche non ancora attuate, nonché, eventualmente, anche ai fini delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5 del d.l. n. 180/98, convertito con legge 267/98.
5. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/1989 ed adeguandone quindi le disposizioni in riferimento sia alle suddette prescrizioni immediatamente vincolanti sia alle altre.
6. Nelle zone interessate da perimetrazioni di zone di rischio definite R3 ed R4, l'attuazione degli strumenti urbanistici relativamente agli interventi compatibili con la disciplina del presente Piano è subordinata al completamento degli adempimenti di cui al comma 7.
7. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello P.S.A.I. i comuni provvedono alla trasposizione cartografica delle zone di rischio da frana su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori generali e/o su base catastale. Eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della sicurezza
8. I manufatti anche in parte attraversati dal limite di zona di rischio sono ricompresi nella zona di rischio interessata dalle prescrizioni più restrittive.
9. Nelle aree ove si sovrappongono zone di rischio relative a differenti rischi e/o livelli di rischio prevale la disciplina più restrittiva. Sono comunque fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella vigente legislazione e/o negli strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale generale e di settore.
10. Per l'attuazione degli interventi strutturali, il PSAI-RI deve prevedere la predisposizione, anche per singole parti del territorio interessato, di programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto delle indicazioni e delle finalità del piano medesimo, ed in applicazione degli artt. 21 e seguenti della legge 183/89. Negli articoli di cui alla Parte Terza delle presenti norme sono individuate e descritte le tipologie degli interventi da inserire nei sopraccitati programmi d'intervento attuativi del PSAI-RI. Per l'attuazione del programma d'interventi, che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l'autorità competente al rilascio del provvedimento può convocare una Conferenza di servizi prevista dalla legislazione vigente.
11. Opere singole ed iniziative specifiche previste nel piano possono essere attuate mediante intese di programma tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione pubblica e/o il soggetto privato di volta in volta interessato.
12. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi programmati.
13. Ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge n. 183/89 e s.m.i. all'adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico nelle fasce fluviali A e B di cui al successivo art. 4 comma 2, la realizzazione di qualsiasi manufatto (edificio o infrastruttura), del quale non sia ancora avviata la costruzione, sebbene siano



già stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente, è subordinata al parere dell'Autorità territoriale competente previo studio della compatibilità idraulica dell'opera da realizzare.

14. In ogni caso al titolare della concessione è tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di pericolosità rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 279/00 convertito con modificazioni dalla L. 365/00.
15. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato qualunque tipo di intervento edilizio o modificazione di destinazione d'uso sugli edifici non condonati e illegittimamente costruiti. Per tali edifici devono attuarsi le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, compresa la eventuale demolizione.

**Art. 3bis – Vigilanza monitoraggio ed aggiornamento del piano**

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione dello P.S.A.I.-RI.
2. L'Autorità di Bacino in collaborazione con le regioni interessate e gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti alle nuove condizioni di rischio ed alla conseguente individuazione di ulteriori misure di tutela anche in relazione alle aree interessate dal reticolo minore.
3. In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni comunali competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano Volturno, su parere del comitato tecnico, può emanare apposito decreto con il quale viene riperimetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio.
2. Il decreto di cui al comma 3, dovrà comunque essere ratificato dal Comitato Istituzionale.
4. Per l'aggiornamento dello P.S.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.
5. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 3 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, lo P.S.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni.

**Art. 8 - Fascia A**

...  
L'autorità idraulica competente si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti, e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

**Art 9 – Fascia B**

...  
L'autorità idraulica competente si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti, e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

**Art. 34 – Varianti al PSAI-RI a seguito di variazioni dei limiti di fascia**

1. ...
2. .... L'Autorità di Bacino provvederà a redigere le necessarie variazioni alla cartografia del PSAI-RI, con le procedure di cui all'art. 3bis.

**Art. (da definire) Norme Transitorie**

1. Nelle aree disciplinate dagli articoli 8, 9 10 sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le

restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette:

2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 308/2004 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori

#### 4.4 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA

##### *Art. 5 - Aree a pericolosità idraulica molto elevata P.I. 4*

Nelle aree P.I.4 dovrà essere garantito il libero deflusso della portata di piena relativa ad un tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio ed urbanistico, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., senza aumento di superficie, di volume e del carico urbanistico;
3. interventi sul patrimonio edilizio esistente per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici, e di miglioramento ed adeguamento sismico;
4. interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;
5. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private;
6. interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;
7. la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;
8. interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente Piano.
9. interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali;
10. nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq.

Tali aree potranno essere comunque oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al precedente punto 7. Gli studi devono attenersi ai criteri definiti dal Comitato Tecnico di bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.I.4 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 25.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione,

dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

L'autorità idraulica competente si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti, e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

#### **Art. 6 - Aree a pericolosità idraulica elevata P.I. 3**

Nelle aree a pericolosità idraulica elevata, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso della piena con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali.

Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio ed urbanistico, ad eccezione di quelle previste ai punti da 1 a 11 dell'art. 5, e di quelle di seguito elencate:

1. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., che non comportino aumento del livello di rischio, senza aumento di superficie e di volume;
2. ristrutturazioni urbanistiche così come definite alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., che non comportino aumento di superficie e del carico urbanistico, esclusa comunque la realizzazione di volumi interrati, subordinandone l'attuazione alla loro messa in sicurezza per tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di riferimento del presente PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.
3. opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree;
4. interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento a norme igienico sanitario;

Tali aree potranno essere comunque oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Gli studi devono attenersi ai criteri definiti dal Comitato Tecnico di Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.I.3 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 25.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

L'autorità idraulica competente si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti, e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino, in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

#### **Art. 11- Espropri e indennizzi per gli interventi strutturali.**

I progetti relativi alle casse di espansione devono contenere indicazioni relative alle destinazioni d'uso ammissibili al loro interno, tenuto conto della funzionalità dell'opera e della necessità di manutenzione.

I soggetti competenti alla realizzazione delle casse di espansione, provvedono all'attuazione di quanto necessario per procedere al relativo esproprio, alla costituzione di eventuale servitù ed all'erogazione degli indennizzi, conseguenti ad allagamenti delle stesse.

**Art. 12 - Finalità specifiche.**

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro eventuali effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree individuate e perimetrate in quattro classi di pericolosità, così come riportate nell'allegata cartografia realizzata utilizzando sia i dati sullo stato di dissesto geomorfologico, che la carta della propensione al dissesto dei versanti:

pericolosità da frana molto elevata (P.F.4): rappresentano zone direttamente interessate da fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati collassi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d'influenza;

pericolosità da frana elevata (P.F.3): rappresentano aree interessate da un'elevata concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in prossimità di aree P.F.4 che per le loro caratteristiche geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto, nonché dalla presenza di cavità di origine antropica;

La classificazione di dette aree integra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 1/05 della Regione Toscana, ed alla L.R. 38/1999 della Regione Lazio.

**Art. 13 - Aree a pericolosità da frana molto elevata P.F. 4**

Nelle aree P.F.4. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

In tali aree, sono vietati gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità, e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
3. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
4. interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche;
5. gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
6. interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso.
7. nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici.
8. tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi risultanti da idonei studi geologici e geotecnici.
9. il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e

geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Gli studi di cui sopra, devono attenersi ai criteri definiti dal Comitato Tecnico di Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.F. 4 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 25.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

La struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e, qualora gli interventi ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, gli Enti competenti, si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;

#### **Art. 14 - Aree a pericolosità da frana elevata P.F. 3**

Nelle aree P.F.3., sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

In tali aree, sono vietati gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità, e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli previsti ai punti da 1 a 9 dell'art. 13, e di quelli di seguito elencati:

1. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
2. opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
3. gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Gli studi di cui sopra devono attenersi ai criteri definiti dal Comitato Tecnico di Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli atti di pianificazione del suddetto bacino, ed ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. Le modifiche al perimetro dell'area P.F. 3 saranno attuate secondo le procedure di cui al successivo art. 25.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità dell'intervento.

La struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e, qualora gli interventi ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, gli Enti competenti, si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;



Direttive generali per il governo del territorio

Definizioni

Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, il bacino risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti:

1) Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e montano" o "dominio geomorfologico idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria una azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici, terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica dei versanti, del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva.

2) Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti (dette anche "ambiti di fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree di fondovalle nelle quali assume rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell'esistente.

3) Aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero (dette anche "ambiti costieri" o "dominio costiero"): corrispondono alle aree la cui evoluzione è fortemente determinata dalla dinamica costiera.

Art. 18 - Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici.

Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corruzione, il controllo del trasporto solido, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- qualunque intervento, con particolare riferimento alla regimazione delle acque e variazione di destinazione d'uso del suolo, non deve convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata;
- dovrà essere garantita nei Piani d'Ambito del servizio idrico integrato l'eliminazione di perdite delle condotte che possono interessare le aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata.

A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola sono da incentivare:

- il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle opere di sistemazione idraulica agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc;
- l'aratura lungo le linee di livello (giropoggio);
- il mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo;
- l'inerbimento dei vigneti e degli oliveti;
- l'inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive;
- la giusta densità di bestiame per unità di superficie in relazione alle caratteristiche dei suoli;
- la realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori;
- per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale;
- il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;
- la manutenzione della viabilità poderali, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali;

A) Nelle aree boscate sono da incentivare:

- le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l'avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole;
- la valutazione dell'attitudine delle varie colture e tecniche colturali ai fini della dinamica dei versanti, anche in relazione al controllo dell'erosione;

l'individuazione di tecniche alternative di utilizzo del suolo, sulla base di elaborazioni ed approfondimenti conoscitivi delle caratteristiche pedologiche, geolitologiche e morfometriche ai fini della determinazione della capacità d'uso agricolo-pastorale-forestale.

**Art. 19 - Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti.**

Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua degli ambiti di respiro naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti dal Piano, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 m<sup>3</sup> per Ha;
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale;
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di garantire condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, che tenga conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni, tali verifiche dovranno progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti;
- deve essere garantita la conservazione del reticolo idrografico e il mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica;
- il recapito finale, nei corsi d'acqua pubblica, dovrà essere verificato in termini di sicurezza idraulica.

Inoltre sono da incentivare:

- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica, privilegiando interventi di basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione e, ove necessario, il ripristino della vegetazione spondale;
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di particolare valenza (zone umide, ecosistemi dunari, ecc.), e valorizzazione delle biodiversità;
- l'individuazione negli atti di pianificazione territoriale di aree specifiche per il recapito e la dispersione delle acque piovane, evitando il convogliamento in fognatura o nei corsi d'acqua.

**Art. 20 - Direttive per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero.**

Al fine di garantire la evoluzione naturale dell'ecosistema costiero e una progressiva riduzione dei prelievi idrici e la razionalizzazione degli usi degli stessi nelle aree interessate da ingressione salmastra, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive:

- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi;
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo adiacente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologici-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarinari;
- non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo l'asta terminale.
- nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà prevedere progressivamente la riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi, anche mediante un miglioramento delle tecniche irrigue con l'utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso strutture consortili.

nelle aste terminali dei corsi d'acqua dovrà essere verificata la possibilità di realizzare barriere anche mobili per impedire la risalita delle acque costiere nei periodi di magra.

**Art. 21 - Programmazione degli interventi.**

Il Piano è attuato in fasi successive attraverso programmi pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89, suscettibili di aggiornamento e/o integrazioni a fronte di nuove situazioni di necessità ed emergenza ed in coerenza con i criteri dei piani d'intervento.

**Art. 22 - Riordino del vincolo idrogeologico.**

Ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici tutti i terreni che per loro natura necessitano di limitazioni di uso, al fine di prevenire danni pubblici per perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque, e denudazioni.

Gli Enti competenti, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, le classi di pericolosità da frana contenute negli atti di pianificazione di bacino, nonché le situazioni di dissesto a seguito di calamità naturali, al fine di sottoporre efficacemente alla disciplina del vincolo anche quelle aree soggette o potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

I regolamenti di attuazione del vincolo per scopi idrogeologici, devono necessariamente individuare le modalità del governo e della utilizzazione dei terreni vincolati, con particolare riferimento ai boschi, alle aree a pascolo, ai lavori di dissodamento dei terreni saldi, nonché alle modalità di lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, al fine di prevenire danni pubblici per perdita di stabilità, turbativa al regime delle acque, e denudazioni.

**Art. 24 "Effetti del Piano"**

Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel presente Piano.

A seguito dell'approvazione del PAI le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza dei propri strumenti di governo del territorio rispetto al PAI. Le risultanze di tale verifica sono comunicate al Comitato Tecnico di Bacino.

Ove sia necessario procedere all'adeguamento, le amministrazioni competenti potranno operare sia tramite il recepimento automatico delle disposizioni del PAI aventi effetti territoriali, sia tramite approfondimento del quadro conoscitivo del PAI.

Ai fini dell'adeguamento tramite approfondimento del quadro conoscitivo del PAI, si applicano i seguenti criteri generali:

- a) sono da considerare aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I. 4) tutte quelle individuate attraverso un'analisi idrologica e idraulica specifica, il cui perimetro è dato dall'inviluppo stimato delle aree inondate da un evento con tempo di ritorno  $Tr = 30$  anni;
- b) sono da considerare come aree a pericolosità idraulica elevata (P.I. 3) tutte quelle individuate attraverso un'analisi idrologica e idraulica specifica, il cui perimetro è dato dall'inviluppo stimato delle aree inondate da un evento con tempo di ritorno  $Tr = 200$  anni;
- c) sono da considerare come aree a pericolosità da frana molto elevata (P.F. 4) tutte quelle interessate da fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati collapsi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d'influenza;
- d) sono da considerare come aree a pericolosità da frana elevata (P.F. 3) tutte quelle interessate da un'elevata concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in prossimità di aree P.F. 4 che per le loro caratteristiche geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto, nonché dalla presenza di cavità di origine antropica;

Al fine della prevenzione del rischio idraulico e geomorfologico, gli enti competenti all'adozione degli strumenti di governo territoriale, in sede di predisposizione di nuovi strumenti o di approfondimento del quadro conoscitivo del PAI, ove individuino condizioni di pericolosità idraulica o da frana molto elevata ed elevata, al di fuori delle aree di cui ai precedenti articoli 5, 6, 13 e 14, adottano disposizioni coerenti con quelle del PAI relative alle stesse aree. Tali condizioni di pericolosità sono individuate secondo i criteri generali su citati.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Gli studi idrologico-idraulici e geologico tecnici finalizzati all'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e da frana molto elevata ed elevata, sono sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Bacino, in relazione alla coerenza degli stessi con i propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati costituiscono implementazione del presente Piano.

**Art. 25 "Vigilanza monitoraggio e aggiornamento del Piano"**

Il presente Piano ha valore a tempo indeterminato. Le previsioni e le prescrizioni in esso contenute sono verificati almeno ogni due anni, in relazione alle opere realizzate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi, ed all'approfondimento degli studi e del quadro conoscitivo, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti in coerenza ed attuazione del presente Piano anche ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 24, sono trasmessi al Comitato Tecnico di Bacino che si esprime con parere vincolante, procedendo, ove necessario, al conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI.

L'Ente territoriale competente, dovrà adottare l'atto di adeguamento del proprio strumento di governo del territorio, a seguito del parere dell'Autorità di Bacino, con conseguente applicazione delle relative norme di salvaguardia, fino all'approvazione definitiva del medesimo.

Le integrazioni al quadro conoscitivo del PAI conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza o mitigazione, saranno possibili, fermo restando quanto già disposto dai precedenti articoli, solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nel quadro della collaborazione tra enti, il Bacino, le Regioni e gli Enti locali garantiscono uno scambio di informazioni reciproco relativo all'assetto idrogeologico del territorio, compresa la segnalazione dei dissesti idrogeologici e degli allagamenti che si verificano a seguito di eventi calamitosi.

Nei casi in cui esso venga richiesto, i pareri da parte dell'Autorità di Bacino sono espressi con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico di Bacino, nel termine di 90 giorni.

Trascorsi i termini di cui sopra senza alcuna espressione, il parere è da considerarsi con esito favorevole.

In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni comunali competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, su parere del comitato tecnico, può emanare apposito decreto con il quale viene ripermetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio.

Il decreto di cui al comma precedente, dovrà comunque essere ratificato dal Comitato Istituzionale.

Per l'aggiornamento dello P.S.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione del Piano.

**Art. (da definire) Norme Transitorie**

1. Nelle aree disciplinate dagli articoli 5, 6, 13, 14 sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette;
2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 308/2004 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori

#### 4.5 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO

##### Art. 5 (Validità ed aggiornamento)

1. Il piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, ha validità di piano territoriale di settore; il piano stralcio e le relative prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato.

1bis Ai sensi dell'art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione del Piano.

2. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, gli aggiornamenti di carattere generale al piano stralcio seguono la procedura di cui all'art. 19 della legge n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

2 bis L'Autorità di Bacino in collaborazione con le regioni interessate e gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti alle nuove condizioni di rischio ed alla conseguente individuazione di ulteriori misure di tutela.

3. In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni comunali competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, su parere del comitato tecnico, può emanare apposito decreto con il quale viene ripermetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio. Il decreto di cui al comma precedente, dovrà comunque essere ratificato dal Comitato Istituzionale.

4. Per l'aggiornamento dello P.S.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

##### Art. 7 (Disciplina delle aree di versante in dissesto)

1. Le aree in dissesto di cui al precedente Articolo 6, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 20, sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi; è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo, qualora non in contrasto con le presenti disposizioni.

2. Nelle aree ad indice di pericolosità H0, H1 e H2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche.

3. Nelle aree a rischio idrogeologico per frane con indice di pericolosità elevata, H3, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

- a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva dei versanti, volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- c) interventi a carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità da frana o valanga dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
- d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr.

La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche. Gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici sono consentiti qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto.

- e) cambi di destinazione d'uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera d), purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed integr., a condizione che venga valutata la pericolosità dell'area ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio.:
- g) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità dell'area;
- h) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
- i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie, nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari, purché non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- l) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- m) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole, sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto culturale ed idrogeologico della proprietà;
- n) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.:
4. Nelle aree a rischio idrogeologico per frane con indice di pericolosità molto elevata H4 e nelle aree di versante a rischio valanga, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ad esclusione della ristrutturazione edilizia, e), g), h), i), j), k), n), o).
5. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed l'indice di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 3, lettera d), che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisorio con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui al comma 3, lettera h) del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare la verifica tecnica di cui al comma 5.
7. La struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e, qualora gli interventi ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, gli Enti competenti, si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino.:

**Art. 11 (Disciplina delle aree inondabili E4 ed E3)**

1. Le aree inondabili di cui al precedente Articolo 9, con le seguenti classi di rischio:

- a) E4: aree a rischio molto elevato di esondazione;
- b) E3: aree a rischio elevato di esondazione,


sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo quanto prescritto al successivo Articolo 20, e fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo qualora più restrittiva.

2. Nelle aree di cui al precedente comma 1) sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti:

- c) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- e) cambi di destinazione d'uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera b) purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle aree ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- g) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità idraulica dell'area;
- h) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
- i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;
- j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative e la compatibilità con la pericolosità delle aree, anche attraverso la previsione di misure compensative, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;
- k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- l) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- m) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;

3. L'autorità idraulica competente, si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino;

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera b), comma 2, che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisorio con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui alla lettera f) del comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare lo studio di compatibilità di cui al comma 3.



**Art. 15 (Riordino del vincolo idrogeologico)**

1. Le Regioni, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del piano stralcio, le perimetrazioni delle aree in dissesto da frana e da valanga comunque classificate dal presente piano e cartografate nell'elaborato denominato "Carta del Dissesto e delle Aree inondabili - Scala 1:10.000" (Tav. 10 da 1 a 49).

**Art. (da definire) Norme Transitorie**

1. Nelle aree disciplinate dagli articoli 5, 6, 13, 14 sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette;
2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 308/2004 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori

**4.6 AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI**

**Art. 3 - (Effetti giuridici)**

1. Il Piano è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 6ter della legge 18 maggio 1989 n°183 (in seguito denominata L. 183/89) e successive modificazioni e dell'art. 1-bis della L. 365/2000, nonché ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n°493, dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n°180 (in seguito denominato D.L. 180/98) convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e dell'art. 12 della legge regionale 7 ottobre 1996 n°39 (in seguito denominata L.R. 39/96) e successive modificazioni.
2. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 39/96, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione Lazio e degli Enti Locali.
3. L'Amministrazione Comunale provvede all'immediata notifica agli interessati delle condizioni di pericolo individuate nelle aree perimetrare nella tavola 2 (Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e d'inondazione e Aree di attenzione);
4. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.
5. I comuni provvedono alla trasposizione cartografica dei limiti delle aree a diverso grado di pericolosità e delle aree di attenzione di cui agli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28, alla scala adottata dagli strumenti urbanistici vigenti e/o su base catastale.
6. Eventuali problemi d'interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della sicurezza.
7. La realizzazione delle opere ammesse dagli strumenti urbanistici nei comuni interessati dalla perimetrazione delle aree di cui agli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28, è subordinata al completamento della stessa procedura di cui ai precedenti commi 9 e 10.
8. L'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali o delle varianti agli strumenti vigenti è subordinata alla verifica del rispetto delle norme del PAI da parte dell'autorità idraulica e/o della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001.
9. I manufatti lambiti o attraversati dal limite della perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità di cui agli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28, sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive.

10. In caso di mancata attuazione o d'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28, da parte dei soggetti interessati, si applica comunque il disposto dell'art. 13, comma 3, della L.R. 39/1996.
11. Le norme di attuazione che per loro natura coinvolgono parzialmente aree ricadenti oltre il limite di competenza dell'Autorità, ma comunque entro il territorio regionale, sono da ritenersi valide ed efficaci fino all'emanazione di specifiche disposizioni da parte dell'Autorità di bacino limitrofa.
12. Le norme di cui al presente piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i piani paesistici.
13. Ferme restando le misure più restrittive di carattere ambientale e paesaggistico, ai fini della prevenzione del rischio da frana, i programmi di previsione e prevenzione, previsti dalla legge n. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, tengono conto dell'individuazione delle aree del bacino interessate dai dissesti di cui all'Allegato 4 (carta inventario dei dissesti franosi ed idraulici).

#### **Art. 9 - (Aree di attenzione)**

1. Vengono definite aree di attenzione e individuate nella tav. 2 del PAI quelle porzioni del territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio, e le aree interessate da opere di mitigazione realizzate allo scopo di mettere in sicurezza aree in dissesto prossimali. Sono individuate:
  - a. aree d'attenzione per pericolo di frana. Sono suddivise nelle seguenti tipologie:
    - aree d'attenzione per pericolo di frana definite in via transitoria sulla base degli indici di franosità del territorio.
    - aree d'attenzione per pericolo di frana definite sulla base di studi di dettaglio e tramite l'applicazione di una metodologia statistico-probabilistica in grado di determinare la probabilità di attivazione di nuovi fenomeni.
    - aree d'attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere già realizzate per la messa in sicurezza di aree in dissesto prossimali.
  - b. aree d'attenzione per pericolo d'inondazione. Sono suddivise nelle seguenti tipologie:
    - aree di attenzione per pericolo d'inondazione a potenziale pericolosità non ancora sottoposte a studio di dettaglio individuate nella cartografia di piano,
    - aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella DGR 211 del 22.02.2002, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 m dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 m dalle sponde dell'alveo ordinario.
    - aree d'attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere già realizzate per la messa in sicurezza di aree in dissesto prossimali.

#### **Art. 10 - (riordino del vincolo idrogeologico)**

La Regione Lazio, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepisce, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di riassetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente Piano, gli elaborati tecnici di cui all'art. 4 di seguito elencati:

- Carta Inventario dei dissesti franosi e idraulici – scala 1:25.000; (Allegato 4)
- Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e d'inondazione e Aree di attenzione (tavola 2).

**Art. 14 - (Aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano)**

1. Il Piano, per sua definizione, possiede una natura dinamica che esige un continuo adeguamento alle nuove realtà territoriali, in termini sia di conoscenza, sia di approfondimenti specifici, tramite successive adozioni ed approvazioni del Piano in versioni più aggiornate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 3 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, il PAI è aggiornato, qualora ricorra la necessità di una revisione generale dello stesso, di norma, almeno ogni cinque anni.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, per gli aggiornamenti del P.A.I che costituiscono variante restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.
4. In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle amministrazioni comunali competenti all'Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone disciplinate dagli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, su parere del comitato tecnico, può emanare apposito decreto con il quale viene riperimetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio.
5. Il decreto di cui al comma precedente, dovrà comunque essere ratificato dal Comitato Istituzionale.
6. Per l'aggiornamento dello P.S.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

**Art. 17 - (Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato – aree a pericolo A)**

1. Nelle aree a pericolo di frana molto elevato non sono consentiti:
  - a) gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti e i movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di pericolo;
  - b) ogni forma di nuova edificazione;
  - c) la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodotti;
  - d) le operazioni di decespugliamento su gruppi di vegetazione matura o in corso di ricostituzione, se costituita da specie di interesse forestale; in ogni caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti parte di specie forestali.
2. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:
  - a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
  - b) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.
  - c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei valori esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
  - e) gli interventi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volume, e di restauro e risanamento conservativo sugli edifici, come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr.
  - f) gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità;
  - g) gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto.
8. La struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e, qualora gli interventi ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, gli Enti competenti, si esprimono sugli

interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino:

**Art. 18 - (Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana elevato – aree a pericolo B)**

1. Nelle aree a pericolo di frana elevato riguardo agli interventi non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 17 relative alle aree a pericolo di frana molto elevato.
2. Nelle aree a pericolosità elevata, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata di cui all'art. 17, sono consentiti:
  - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico- sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi.
  - b) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio;
  - c) gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
  - d) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.
  - e) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
3. Nelle aree, indicate a pericolo di frana elevato, corrispondenti alle scarpate nell'ambito di cave attive regolarmente autorizzate, vale quanto previsto dal piano di coltivazione, approvato dagli organi condizioni di rischio.
4. La struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e, qualora gli interventi ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, gli Enti competenti, si esprimono sugli interventi di cui ai commi precedenti e si possono avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino:

**Art. 19 - (Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana lieve – aree a pericolo C)**

1. Nelle aree a pericolo di frana lieve:
  - a) La realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi ed indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato, secondo la normativa vigente. La documentazione tecnica prodotta dai soggetti interessati, oltre che agli organi competenti, dovrà essere sottoposta all'approvazione della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 che verificherà la completezza degli studi e la congrua estensione dell'area esaminata.
  - b) non sono consentite le operazioni di decespugliamento su gruppi di vegetazione matura o in corso di ricostituzione, se costituita da specie di interesse forestale; in ogni caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti parte di specie forestali a meno che non si tratti di vegetazione pericolosa o instabile;
  - c) sono consentiti tutti gli interventi sul Patrimonio forestale e arbustivo, consentiti nella dalla legge regionale 39/2002 e dal relativo regolamento di attuazione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


- d) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del Piano.

**Art. 20 - (disciplina e aggiornamento delle carte di pericolosità nelle aree di attenzione per pericolo di frana)**

1. Nelle aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio geomorfologico volto ad accertare il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento, come definito dall'articolo 6, nell'osservanza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 7. Tale studio è sottoposto all'approvazione della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001.
2. Nelle aree di attenzione tutti gli interventi sul Patrimonio forestale e arbustivo consentiti dalla legge regionale 39/2002 e dal relativo regolamento di attuazione.
3. L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento del Piano di cui all'art. 14, sulla base delle proprie disponibilità economiche, nell'ambito delle aree d'attenzione di cui all'art. 9, comma 1a, evidenziate nell'Allegato 7, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione e alla perimetrazione delle eventuali aree a pericolo e/o rischio di frana.

**Art. 24 - (Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione molto elevato – aree a pericolo A)**

1. Nella fascia A, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nella fascia A non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti e la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.
3. Nella fascia A non è inoltre consentito effettuare tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi ivi compresi i campeggi e le attrezzature turistico-ricreative all'aperto e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
  - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 3 del TU edilizia 380/01 lett. a) b) c) senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico.
  - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
  - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
  - e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli edifici e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell'Autorità, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
  - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
  - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso, o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previa approvazione dell'Autorità;
  - h) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con la legge regionale 39/2002 ed il relativo regolamento di attuazione, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;
  - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica, previa approvazione dell'Autorità;



- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - k) interventi di manutenzione idraulica, come definiti nell'Allegato 8.
4. L'autorità idraulica competente, si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino:

**Art. 25 - (Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato – aree a pericolo B1)**

1. Nella fascia B1, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso della piena con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella fascia B1 non sono consentite tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
  - a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A, di cui all'art. 23;
  - b) gli interventi di cui all'art 3 comma d) del TU edilizia 380/01 e al DPCM 29/09/98 art 3.1 comma, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio, non comportino significativo ostacolo al deflusso delle acque o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse e siano compatibili con i livelli di piena attesi e con le caratteristiche idrodinamiche della piena con T.R. di 200 anni, derivanti da apposita modellazione idraulica;
  - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
  - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
3. L'autorità idraulica competente, si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino:

**Art. 26 - (Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato – aree a pericolo B2)**

1. Nella fascia B2, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica.
2. Nella fascia B2 non sono consentite tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
  - a. tutti gli interventi consentiti nella fascia A e B1, di cui agli art. 24 e 25;
  - b. qualsiasi intervento, purché munito di un adeguato studio idraulico eseguito da professionista abilitato e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano e indicati nell'Allegato 8, che dimostri la messa in sicurezza delle aree soggette all'intervento stesso e che non si aumentino le condizioni di pericolo delle aree a monte e a valle.
3. L'autorità idraulica competente, si esprime sugli interventi di cui ai commi precedenti e si può avvalere del parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino:

**Art. 31 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici)**

1. Le Province ed i Comuni recepiscono gli elaborati di cui all'art. 4 nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica.

I Comuni, sulla base di studi geologici, geomorfologici e/o idraulici di dettaglio, verificano la compatibilità tra le previsioni di sviluppo urbanistico e la distribuzione dei dissesti evidenziata negli elaborati di cui all'art. 4 e notificano le risultanze di tale verifica alla competente autorità idraulica e/o, alla struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001, nonché all'Autorità di Bacino per l'eventuale aggiornamento del Piano ai sensi degli artt. 21 e 29.

2. Sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali o delegati, i Comuni provvedono a modificare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti in termini di destinazione di uso dei suoli e di prescrizioni di carattere tecnico, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio.

**Art. (da definire) Norme Transitorie**

1. Nelle aree perimetrare nella tavola 2 (Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e d'inondazione e Aree di attenzione), sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette;
2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 308/2004 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori
3. Al titolare della concessione o dell'atto amministrativo di cui al comma 1, deve essere tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 2 della L. 365/2000.

**5 OSSERVAZIONI AI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO,  
PERVENUTE DAGLI ENTI LOCALI**

**5.1 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE**

Sono pervenute n. 34 osservazioni al Progetto di Piano da vari enti operanti sul territorio.

Per ciascuna di essa stata predisposta una scheda istruttoria e formulato il relativo parere in merito all'accoglimento o meno di quanto richiesto o segnalato.

La sintesi è riportata nella tabella allegata, mentre in allegato alla presente relazione sono riportate le schede di dettaglio.

PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Gravitativa	Provincia di Roma Dip. IV "Servizi di tutela ambientale"	Osservazioni ai PAI	La risposta sarà inserita nell'ambito delle osservazioni all'intero impianto normativo
Gravitativa	Provincia di Rieti	Inserimento fenomeni franosi nel PAI	<p>Trattandosi di richieste di perimetrazione di ulteriori aree (attività incompatibile con le procedure previste per l'approvazione del progetto di piano), tali aree saranno inserite nel PAI come "aree soggette valutazione nell'ambito della fase di revisione del piano" e classificate in funzione dello stato dei lavori finanziati dalla Regione Lazio e finalizzati alla rimozione della pericolosità geomorfologica (idraulica o gravitativa)</p>
Gravitativa	Provincia di Rieti	Inserimento fenomeni franosi nel PAI	
Gravitativa	Comune di Rocca Sinibalda	Inserimento in R4 del centro storico	
Gravitativa	Comune di Leonessa	Inserimento in R3, innalzamento in R4 e inserimento dicitura "Interventi molto urgenti"	
Gravitativa	Comune di Cantalice	Inserimento in R4 del centro storico	
Gravitativa	Comune di Rivodutri	Attribuzione R4 e inserimento dicitura "Interventi molto urgenti"	
Gravitativa	Comune di Posta	Innalzamento del rischio a R4 e inserimento dicitura "Interventi molto urgenti"	
Gravitativa	Comune di Cottanello	Inserimento del rischio ad R4	
Gravitativa	Comune di Colliato Sabino	Innalzamento del rischio a R4 e R3	
Gravitativa	Comune di Amatrice	Inserimento con rischio R4	

PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Gravitativa	Comune di Fara in Sabina	Attribuzione rischio R4	<p>Trattandosi di richieste di perimetrazione di ulteriori aree (attività incompatibile con le procedure previste per l'approvazione del progetto di piano), tali aree saranno inserite nel PAI come "aree soggette valutazione nell'ambito della fase di revisione del piano" e classificate in funzione dello stato dei lavori finanziati dalla Regione Lazio e finalizzati alla rimozione della pericolosità geomorfologica (idraulica o gravitativa)</p>
Gravitativa	Comune di Ascrea	Inserimento del rischio ad R4	
Gravitativa	Comune di Monteleone Sabino	Innalzamento del rischio a R4 e inserimento del rischio ad R4	
Gravitativa	Comune di Castelnuovo di Porto	Modifica classificazione aree	
Gravitativa	Comune di Rieti	Inserimento in R3 strada comunale Doganelle, innalzamento in R4 abitato di Lisciano	
Gravitativa	Comune di Micigliano	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Monte San Giovanni	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Paganico Sabina	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Poggio Bustone	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Collegiove	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Pozzaglia Sabina	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Scandriglia	FRANA???	
Gravitativa	Comune di Montelibretti	Modifica zonizzazione del vincolo di inedificabilità lungo via Garibaldi	
Idraulica	Provincia di Roma	La provincia segnala una serie di integrazioni da recepire a livello normativo.	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

140

PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1815, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Idraulica	Comune di Roma	Riperimetrazione delle fasce PAI e l'individuazione dei possibili interventi per la messa in sicurezza dei luoghi.	Parzialmente accolta
Idraulica	Comune di Grotte di Castro	Il comune chiede la classificazione di alcuni corsi d'acqua in base alla pericolosità.	Trattandosi di richiesta di perimetrazione di ulteriori aree, per la legittimità relativa alle procedure di pubblicazione del piano, la richiesta <u>non può essere accolta</u>
Idraulica	Provincia di Rieti	La provincia chiede la classificazione in R4 di tre fossi presenti nel territorio della provinciale.	
Idraulica	Comune di Contigliano	Il comune chiede la classificazione di un fosso tra quelli a rischio idraulico massimo.	
Idraulica	Comune di Rieti	Il comune ha presentato una relazione idraulica redatta dal Prof. Guercio che porta a delle conclusioni di carattere generale circa lo studio della Piana Reatina.	L'osservazione non è utile ai fini di modifiche al PAI.
Idraulica	Comune di Castelnuovo di Porto	Il comune chiede il declassamento di un'area classificata in R4, proponendo interventi di difesa idraulica totalmente a carico dell'amministrazione comunale.	Attualmente respinta.
Idraulica	Comune di Capena	Il comune chiede il declassamento dell'area compresa tra l'Autostrada del Sole, la Traversa del Grillo ed il fiume Tevere.	Istruttoria rinviata alla fase di revisione del PSI.
Idraulica	Comune di Tivoli	Il comune chiede la deperimetrazione di alcune aree inserite nel PAI e classificate ad elevato rischio idraulico.	Respinta
Idraulica	ARDIS	L'ARDIS mette in evidenza possibili errori di graficismo nella perimetrazione dell'area inondabile in corrispondenza del Lungotevere dell'Acqua Acetosa.	Necessità di un incontro.



## 5.2 AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO- VOLTURNO

Sono pervenute n. 25 osservazioni al Progetto di Piano da vari enti operanti sul territorio.

Per ciascuna di essa stata predisposta una scheda istruttoria e formulato il relativo parere in merito all'accoglimento o meno di quanto richiesto o segnalato.

La sintesi è riportata nella tabella allegata, mentre in allegato alla presente relazione sono riportate le schede di dettaglio.

PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
 ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
 AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1815, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Gravitativa	Comune di Acuto	Ridelimitazione aree	Accolta
Gravitativa	Comune di Alatri	Ridelimitazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Atina	Riperimetrazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Campoli Appennino	Declassificazione aree	Accolta la parziale modifica della perimetrazione
Gravitativa	Comune di Cervaro	Ridelimitazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Piedimonte San Germano	Ridelimitazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Pontecorvo	Declassificazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di San Giovanni Incarico	Ridelimitazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Villa Santa Lucia	Riclassificazione aree	Accolta
Idraulica	Comune di San Giovanni Incarico	Il Comune chiede la revisione della perimetrazione.	Respinta
Idraulica	Comune di Pontecorvo	Il Comune muove diverse osservazioni su aree non precisamente identificate.	Parzialmente accolta
Idraulica	Comune di Sant'Apollinare	Il Comune chiede la revisione di alcune aree perimetrate nel PSAI.	Respinta
Idraulica	Comune di Isola del Liri	Il Comune chiede rispettivamente il declassamento delle fasce inserite nel PSAI e una rivitalizzazione della portata del Fibreno in prossimità del ponte Tapino.	Parzialmente accolta
Idraulica	Comune di Ceccano	Il Comune di Ceccano, muove diverse osservazioni sulle fasce fluviali che interessano i fiumi Sacco e Cosa.	Respinta
Idraulica	Comune di Colferro	Il Comune ha sollevato osservazioni su quattro aree distinte, attualmente cartografate nel PSAI-Ri presentando una relazione tecnica.	Respinta
Idraulica	Comune di Castelforte	Il comune chiede indirettamente alla modifica della cartografia del PSAI-Ri esistente.	Respinta

PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
 ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
 AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

	Idraulica	Comune di Atina	Il Comune sottopone all'attenzione dell'autorità alcune osservazioni riguardanti aspetti della perimetrazione delle fasce limitrofe al fiume Melfa e al torrente Mollarno, suo affluente in sx idraulica.	Parzialmente accolta
Idraulica	Privato (Comune di Ceccano)	Privato (Comune di Ceccano)	Il privato chiede una revisione delle fasce fluviali.	Respinta
Idraulica	Privato (Comune di Ceccano)	Privato (Comune di Ceccano)		
Idraulica	Privato (Comune di Ceccano)	Privato (Comune di Ceccano)		
Idraulica	Privato (Comune di Ceccano)	Privato (Comune di Ceccano)		
Idraulica	Consorzio di Bonifica Valle del Liri			
Gravitativa	Comune di Veroli		Il Comune richiede una revisione delle perimetrazioni di tre aree perimetrate site nel territorio comunale	Respinta
Gravitativa	Comune di Castrocielo		Il comune ha prodotto una carta morfologica a sostegno della richiesta	Respinta
Gravitativa	Comune di Casalattico		Il Comune richiede la verifica di alcune aree perimetrate nel PAI	Respinta

44  
 AREA DI

**5.3 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA**

È pervenuta una osservazione al Progetto di Piano.



PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Idraulica	Comune di Montalto di Castro	Il comune di Montalto di Castro chiede il declassamento di alcune aree inserite nel PAI da P.I.3 a P.I.4.	Respinta

DE  
46

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**5.4 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO**

Ad oggi non sono pervenute osservazioni al Progetto di Piano.

**5.5 AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI**

Sono pervenute n. 39 osservazioni al Progetto di Piano da vari enti operanti sul territorio (di cui 3 autosservazioni).

Per ciascuna di essa stata predisposta una scheda istruttoria e formulato il relativo parere in merito all'accoglimento o meno di quanto richiesto o segnalato.

La sintesi è riportata nella tabella allegata, mentre in allegato alla presente relazione sono riportate le schede di dettaglio.

  
**PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO**  
**ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO**  
**AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000**

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Gravitativa	Comune di Grotte di Castro	Declassificazione area	Accolta
Gravitativa	Comune di Piansano	Riperimetrazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Sabaudia	Inserimento area in pericolosità elevata e duna in fascia di pericolosità	Accolta
Gravitativa	Comune di Itri	Riperimetrazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Gradoli	Riperimetrazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Montefiascone	Riperimetrazione aree	Respinta
Gravitativa	Comune di Minturno	Riperimetrazione aree	Accolta
Gravitativa	Comune di Vallecorsa	Riperimetrazione e riclassificazione	Accolta
Gravitativa	Comune di Lanuvio	Modifica perimetrazione area	Accolta
Gravitativa	Comune di Canale Monterano	Modifica classificazione aree	Accolta
Gravitativa	Comune di Cori	Riperimetrazione e riclassificazione	Accolta
Gravitativa	Comune di Formia	Riperimetrazione e riclassificazione	Accolta
Idraulica	Comune di Itri	Verifica limite Liri-A.B.R.	In attesa esiti dell'accordo tra le due Autorità di Bacino
Idraulica	(Amm.ne comunale e privato)	Osservazione al PAI articolata su più punti.	Parzialmente accolta
Idraulica	Privato (Comune di Latina)	La richiesta avanzata dal privato è quella di poter rientrare con l'area di sua proprietà nella casistica prevista dal comma 5 dell'art. 26 delle "Norme di Attuazione".	Accolta
Idraulica	Privato (Comune di Latina)		

DEL  
 REC. 48

COPIA CON ~~...~~

PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO  
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000

Tipologia	Ente proponente	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Idraulica	Privato (Comune di Latina)		
Idraulica	Privato (Comune di Santa Marinella)	Il privato richiede di riclassificare la propria area attualmente ricadente in fascia A e fascia B1.	Respinta
Idraulica	Privato (Comune di Latina)	Il privato richiede l'esclusione del Canale Cisterna Basso dall'elenco delle acque pubbliche (DGR n. 211 del 20/02/2002).	Respinta
Idraulica	Circolo Legambiente di Gaeta	Il circolo chiede l'estensione di un vincolo adeguato ai terreni siti lungo l'asse del torrente Longato.	Accolta
Idraulica	Comune di Gradoli	Il comune chiede la declassificazione di alcuni fossi e la esclusione dal vincolo del tratto intubato del fosso del Rigo; chiede inoltre che lo stesso vincolo sia applicato al fosso solo per i primi 50 metri.	Respinta
Idraulica	Privato (Comune di Fruscinico)	Il privato chiede che siano revisionare le fasce di esondazione del fiume Arrone nel tratto che va dal tracciato dell'autostrada Roma - Civitavecchia.	Respinta
Idraulica	Privato (Comune di Sermoneta)	Il privato chiede che siano revisionare le fasce di esondazione classificate B1, nel comune di Sermoneta presso la contrada di Cartalupa.	Respinta
Idraulica	Privato Comune di Santa Marinella	Il privato chiede la modifica degli artt. 22 e 23 delle Norme di attuazione del PAI	Parzialmente accolta previa discussione in sede di conferenza
Idraulica	Comune di Tarquinia	Il comune chiede la declassificazione dell'area posta a sx del fiume Marta in prossimità della foce nella zona di Tarquinia Lido.	Respinta
Idraulica	Comune di Tarquinia	Il comune chiede la realizzazione di un muro lungo il confine con la località "Case Bianche" nella quale si trova una attività turistica di campeggio.	Respinta
Idraulica	Privato (Comune di Latina)	Il privato chiede la declassificazione del proprio terreno, attualmente ricadente in parte in fascia A e parte in fascia B2.	Respinta
Idraulica	Privato	Il privato chiede la riduzione dell'area classificata in fascia A nella piana del fosso d'Itri in loc. Cistermino.	Respinta

**PARERE SUI PROGETTI DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO**  
**ELABORATI DALLE AUTORITÀ DI BACINO COMPETENTI SUL LAZIO ESPRESSO**  
**AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9 DELLA LEGGE 183/1989 E DELL'ART. 1BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 365/2000**

Tipologia	Ente proponente (Comune di Itri)	Oggetto	GIUDIZIO REGIONE
Idraulica	C.B. della Maremma Etrusca (Comune di Tarquinia)	Il Consorzio chiede la revisione delle fasce di esondazione nelle aree limitrofe al Torrente Arrone.	Respinta
Idraulica	C. B. dell'Agro Pontino	Il Consorzio chiede l'inserimento di aree all'interno del progetto di Piano di Assetto Idrogeologico.	Parzialmente accolta
Idraulica	C. B. Pratica di Mare (Comuni di Aprilia e Lanuvio)	Il Consorzio chiede l'apposizione di idoneo vincolo all'area oggetto dell'intervento sul fosso della Ficocchia ricadente nei comuni di Aprilia e di Lanuvio.	Accolta
Idraulica	Provincia di Viterbo	La Provincia fa presente la necessità di coordinare le norme tecniche di attuazione del P.A.I. con la normativa regionale in materia di gestione forestale.	Parzialmente accolta
Idraulica	Comune di Cisterna di Latina	Il comune chiede l'inserimento di un quartiere tra le aree perimetrate dal P.A.I. e chiede inoltre un sollecito intervento.	Respinta
Idraulica	Autorità dei Bacini Regionali	Autoservazione	
Idraulica	Autorità dei Bacini Regionali	Autoservazione	
Idraulica	Autorità dei Bacini Regionali	Autoservazione	
Idraulica	Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore	Il Consorzio chiede l'inserimento nel PAI delle aree limitrofe al Fosso Borghetto.	Respinta
Idraulica	Comune di Bolsena	Il comune chiede la rivisitazione dei vincoli apposti su alcuni corsi d'acqua.	Respinta

